



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO
N. 93 DEL 20.07. 2015

OGGETTO: COMUNI DI MEL E LENTIAI (BL).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art. 14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 20 LUGLIO 2015 come da nota di convocazione, prot. n. 295375 in data del 17/07/2015, del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
- I Comuni di Mel e Lentiai (BL) hanno fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

ITER PROCEDURALE

Il Comune di Mel quale capofila del PATI con il Comune di Lentiai con nota n.1874 dell' 11.02.14, acquisita al prot. reg. al n.67430 del 14.02.14, inoltrava la seguente documentazione:

- DCC n.222 del 28.01.14 del Comune di Mel di adozione del PATI;
- DCC n.250 del 28.01.14 del Comune di Lentiai di adozione del PATI;
- DVD di supporto informatico.

Con successiva nota n.2483 del 26.02.14 il Comune di Mel adduceva la seguente documentazione:

- Valutazione di Incidenza;
- Rapporto Ambientale;
- Relazione Sintetica;
- Relazione di progetto;
- Carta delle superfici spandimento liquami;
- Carta degli elementi produttivi strutturali;
- Carta della classificazione agronomica dei suoli;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta di uso del suolo;
- Carta geomorfologica;
- Carta idrogeologica;

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- Carta litologica;
- Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica;
- Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica;
- Compatibilità sismica;
- Carta della pericolosità idraulica;
- Studio di compatibilità idraulica;
- Relazione di compatibilità idraulica;
- Studio agronomico;
- Studio geologico;
- Norme di attuazione;
- Carta litologica;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

Il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Belluno, con nota prot. n. 26310 del 16.06.14, acquisita al prot. reg. n. 261643 del 18.06.14, comunicava che l'Ente Provinciale si era già espresso sul PATI in oggetto con il Parere n. 14 del 26.09.13 del Comitato Tecnico Provinciale.

Con nota n.655767 del 24.06.14, acquisita al prot. reg. al n.271663 del 24.06.14, la Provincia di Treviso adduceva il proprio parere.

Con nota n.15537 del 23.09.14, acquisita al prot. reg. al n.399694 dell'1.10.14, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha addotto il proprio parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.184205 del 28.04.14, il Comune di Mel con nota prot. n. 14142 del 1.12.14, acquisita al prot. reg. al n.519239 del 3.12.14, adduceva la seguente documentazione:

- Accordo di pianificazione sottoscritto il 21.07.08;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio dei Comuni con relata di avvenuto deposito;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e "Corriere delle Alpi" del 7.03.14;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento "di aver richiesto, in seguito all'adozione del PATI e della VAS tutti i pareri ai soggetti aventi competenza in materia ambientale". Sono stati allegati alla nota:
 - copia del verbale della Conferenza di Servizi del 25.06.2014, contenente il parere delle seguenti autorità:
 - parere prot. n. 26310 del 16.06.2014 della Provincia di Belluno, che richiama il precedente parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 14 del 26.09.2013;
 - parere dei Comuni di Quero e Vas;
 - parere Comune di Feltre;
 - parere prot. n. 10001 del 23.06.2014 del Comune di Sedico;
 - parere prot. n. 2014/0065767 del 24.06.2014 della Provincia di Treviso;
 - parere del 25.06.2014 del Comune di Valdobbiadene;
 - prot. n. 5001 del 25.06.2014 del Comune di Follina;

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- parere prot. n. 15537 del 23.09.2014 del 23.09.2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.
- parere prot. n. 12657 del 27.05.2014 dell'ULSS 2 di Feltre;
- Elenco osservazioni al pati con le relative controdeduzioni;
- VincA;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si evidenzia che:
 - Il PATI è stato depositato all'albo pretorio comunale, provinciale e pubblicato nel BURV n.26 del 7.03.14;
 - Sono stati richiesti i pareri alle autorità competenti in materia ambientale;
 - Sono pervenute n.15 osservazioni con attinenza ambientale;
 - Gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
 - È stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.

Successivamente con nota n. 974 del 9.02.15, assunta al prot. reg. al n.70270 del 18.02.15, il Comune di Lentiai adduceva l'integrazione tecnica necessaria per il proseguo dell'istruttoria. Con ulteriore nota n. 2598 del 7.04.15, il Comune di Lentiai un'ulteriore integrazione tecnica in relazione alle osservazioni pervenute.

PARERE DELLA COMMISSIONE VAS SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

La Commissione Regionale VAS, con parere n. 67 del 24.06.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Mel e Lentiai.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

I comuni di Mel e Lentiai sono situati nella zona sud-occidentale della provincia di Belluno. La superficie del Comune di Mel corrisponde a 8561 ettari mentre quella di Lentiai a 3760 ettari. Il territorio è delimitato a nord ed a ovest dal fiume Piave, ad est dal torrente Ardo mentre il confine a sud segue la linea di spartiacque tra la provincia di Belluno e quella di Treviso ed è caratterizzato da una serie di rilievi la cui quota è compresa tra i 1100 e 1300 m s.l.m..

L'asse viario portante è quello della strada provinciale della sinistra Piave, che attraversa i comuni da est ad ovest, lungo il quale sono sorti i centri abitati di maggiori dimensioni e la strada 1 bis della Madonna del Piave, che offre uno sbocco a sud verso la pianura veneta; la restante parte del territorio è servita da un efficiente rete di strade comunali che vanno a collegare le varie frazioni sparse nei due comuni.

INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

La Comunità montana della Val Belluna è costituita dai sei comuni: Lentiai, Mel, Trichiana, Limana, Sedico e Sospirolo; tutti i comuni elencati sono insediati lungo la valle del Piave. Nel totale dei comuni presenti in questa valle si registra una popolazione al 2010 di oltre 32000 abitanti. Se si osservano i dati della popolazione ai censimenti, si nota come la crescita sia positiva e costante nel tempo.

Sotto il profilo economico, la Valle è riuscita negli ultimi anni a valorizzare le bellezze storiche, artistiche e naturali attraverso le molte fiere e manifestazioni tenute sul territorio, unendo tradizione ed innovazione.

Le imprese della valle si diversificano per diverse produzioni di qualità tra le quali le principali sono la produzione di mobili, l'occhialeria e l'elettronica.

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Comune di Lentiai

Secondo i dati ISTAT registrati durante i censimenti, si osserva un aumento di popolazione sulle 100 unità per decennio a partire dall'81. Al 31 dicembre 2010 Lentiai conta quindi 2997 residenti

Tra i settori prevale fortemente quello industriale che cresce come i servizi, mentre è in progressiva dismissione l'attività agricola. Nell'industria è forte il settore manifatturiero con oltre 650 attivi nel comune.

Anche a Mel come a Lentiai, spicca in modo evidente l'impiego nel settore industriale soprattutto quello manifatturiero, legato alle produzioni tipiche dell'occhiale e del mobile. Il numero di attivi nel settore agricolo, in coerenza con la tendenza della Val Belluna, subisce una perdita considerevole nell'ultimo decennio con una variazione negativa superiore al 68%

Comune di Mel

L'analisi dell'andamento della popolazione residente all'interno del Comune di Mel fa notare una perdita di popolazione lenta, ma costante. Facendo riferimento ad un periodo abbastanza lungo, si vede come, dopo la ripresa demografica succeduta agli eventi bellici (si fa riferimento al decennio 30/40) che segnava un picco nel 1951 con 3811 residenti, si assiste ad una lenta, ma quasi costante perdita di popolazione. Se si osserva l'ultimo periodo, si vede come negli ultimi cinque anni dal 2001 al 2006 si ha una variazione in negativo di un punto e trenta percentuale.

STATO DELL'AMBIENTE

Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli aspetti ambientali riferiti al territorio comunale, distinti nelle diverse componenti ambientali.

In sede istruttoria è stato richiesto di approfondire e aggiornare i dati analisi e di valutazione qualitativa e quantitativa delle diverse componenti ambientali.

In particolare è stato richiesto di integrare il Rapporto Ambientale con dati più aggiornati relativi alla qualità dell'aria e alla qualità delle acque superficiali.

È stata inoltre richiesta la descrizione di:

- inquadramento geologico e dello stato di avanzamento dei boschi;
- patrimonio paesaggistico, architettonico, archeologico e culturale;
- specie di fauna e flora presenti nel territorio e della rete ecologica,
- aspetti demografici, sociali ed economici del territorio.

Il Rapporto Ambientale è stato pertanto integrato con quanto richiesto.

CRITICITA' AMBIENTALI

Si riporta di seguito una sintesi delle criticità ambientali distinte per componente ambientale.

Aria

- La situazione rilevata durante la campagna di monitoraggio a Lentiai in zona artigianale ha evidenziato un certo degrado della qualità dell'aria per la presenza di concentrazioni di polveri PM₁₀ spesso superiori al limite giornaliero previsto dalla legge. Nel corso del 2011 il numero di superamenti è stato superiore ai 35 consentiti. Anche il benzene ha fatto registrare qualche punta di concentrazione oraria piuttosto elevata.
- A Mel il Benzo(a)Pirene ha fatto registrare una media del periodo superiore al valore obiettivo di qualità annuale. Le polveri PM₁₀ hanno fatto registrare numerosi superamenti del valore limite giornaliero e una media del periodo superiore al valore limite annuale.
- Le polveri sottili e il Benzo(a)Pirene si confermano gli inquinanti maggiormente responsabili del degrado della qualità dell'aria.
- I macrosettori più inquinanti risultano il 2 (Impianti di combustione non industriale), il 3 (combustione nell'industria manifatturiera) e il 7 (Trasporti). Quindi oltre alle fonti legate al



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

traffico veicolare ed alle emissioni industriali assumono una notevole importanza anche le emissioni provenienti dal comparto non industriale, quali ad esempio le emissioni provenienti da stufe a legna.

Suolo e sottosuolo

- La morfologia del territorio favorisce la diffusione dei fenomeni franosi. Sono interessate da potenziali movimenti franosi n. 11 aree a rischio nel comune di Lentiai e n. 53 in quello di Mel. Le aree soggette a frane superficiali sono 2 e sono situate nel comune di Mel.
- Gran parte della superficie dei territori comunali è soggetta vincolo idrogeologico.
- I maggiori problemi di sicurezza idraulica documentati sono stati registrati in corrispondenza del corso del torrente Cordevole.
- I territori dei due comuni sono classificati, dal punto di vista sismico, con grado di rischio 2.
- Presenza di rischi legati a valanghe nel territorio comunale di Lentiai.
- Negli ultimi decenni in provincia di Belluno si è assistito ad un lento e costante avanzamento delle superfici a bosco a discapito dei terreni una volta gestiti a prato e pascolo; tutto questo a causa dell'abbandono di tutte quelle attività quali la pastorizia e lo sfalcio dei prati.

Agenti fisici

- L'asse viario che crea maggiore disturbo acustico è quello della strada provinciale sinistra Piave che attraversa da est a ovest la parte settentrionale dei due comuni. L'inquinamento acustico puntuale si riscontra nelle vicinanze di cantieri edili, di attività artigianali e nell'area di tiro al piattello di Mel.
- Aumento della luminanza totale rispetto a quella naturale tra il 100% e il 300%.
- Il 2,5% delle abitazioni per il comune di Lentiai e il 2,6% per il comune di Mel sono attese superarle il limite di 200 Bq/mc per il gas radon.
- Il territorio è interessato da una linea elettrica ad alta tensione da 200 kV.
- Presenza di sei discariche, delle quali 4 in comune di Lentiai e 2 in comune di Mel.

Flora, fauna e biodiversità

Perdita di habitat conseguente all'avanzamento del bosco.

Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico

Il Paesaggio sta diventando più monotono a causa dell'avanzamento del bosco.

OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO

Dal Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, si evince che sulla base degli indirizzi derivanti dal quadro programmatico e pianificatorio vigente, nonché degli obiettivi emersi già durante la fase preliminare del piano, sono stati individuati gli obiettivi strategici di gestione e sviluppo del territorio, articolati su quattro macrotemi:

sistema fisico

- messa in sicurezza del territorio del sistema insediativo dai rischi di dissesto geologico e idrogeologico;
- miglioramento della qualità dell'aria;
- miglioramento della qualità dell'acqua;

sistema ambientale

- sviluppo della rete ecologica e tutela degli spazi di valore ecorelazionale con riferimento all'equilibrio tra spazi naturali e agricoli;
- riduzione della frammentazione del sistema;
- aumento della biodiversità;

sistema territoriale

- riqualificazione dei centri e nuclei abitativi in termini di qualità della vita;

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- completamento e consolidamento dei centri abitati per ridurre la dispersione insediativa;
- contenimento del consumo di suolo;

sistema sociale

- incrementare la densità abitativa;
- aumentare l'efficienza ed efficacia dei servizi pubblici.

Il Rapporto Ambientale contiene una descrizione delle principali azioni strategiche del PATI e rappresentate sugli elaborati P 4.1e P4.2 "Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele", come di seguito sinteticamente riportate.

Aree di urbanizzazione consolidata

All'interno di tali aree sono presenti sia i lotti già edificati, e le pertinenze (o in fase di realizzazione), oltre agli spazi interclusi o marginali all'edificato, ma che per loro destinazione urbanistica vigente o per la loro specifica collocazione e caratteristica del contesto, nonché per la limitata dimensione territoriale, possono ritenersi a chiara vocazione insediativa.

In questi ambiti sono previsti prevalentemente interventi di manutenzione e consolidamento dell'esistente, in particolare per garantire l'adeguamento tecnico o il miglioramento dell'efficienza dei manufatti. Sarà possibile realizzare nuove volumetrie, sempre nel rispetto del dimensionamento delle singole ATO, interessando i lotti e spazi interclusi o già serviti dalle opere di urbanizzazione e viabilità esistenti; il valutatore evidenzia che si tratta di interventi diretti e di piccole dimensioni che non comportano alterazioni significative dell'assetto locale e che le tipologie di intervento previste possono rimuovere situazioni critiche o potenzialmente critiche legate ai caratteri edilizi più vecchi, sia in termini di qualità abitativa che di aumento dell'efficienza energetica. Gli interventi di maggiore peso, che riguardano riqualificazioni o trasformazioni di porzioni più ampie di tessuto consolidato, dovranno essere realizzate attraverso uno strumento urbanistico attuativo. Emerge da Rapporto Ambientale che si possono considerare coerenti con gli obiettivi del PATI e compatibili con la qualità ambientale i piani che incidano in termini di riduzione delle pressioni antropiche attraverso l'adozione di tecnologie di migliore efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili. Inoltre le caratteristiche e la qualità architettonica dovranno valorizzare i luoghi nel rispetto dei contesti ambientali, fisici e paesaggistici affermando l'identità e la riconoscibilità dei centri abitati, e in particolare dei nuclei.

Nuclei di edificazione diffusa

Il piano ammette la modifica della destinazione d'uso esistente solamente per fini residenziali, o compatibili con la residenza. Gli interventi di carattere edilizio, o trasformazione del tessuto, sono finalizzati alla riqualificazione e miglioramento dei manufatti esistenti e della qualità dei nuclei, limitando comunque le volumetrie qui localizzabili. Non è pertanto previsto un incremento significativo del carico insediativo, operando prevalentemente in termini di miglioramento della qualità edilizia e abitativa, potendo quindi aumentare l'efficienza energetica dell'edificato. Gli interventi edilizia dovranno rispettare le caratteristiche e qualità tipiche delle realtà rurali e dei caratteri edilizi e costruttivi tipici. Nei casi in cui l'edificazione diffusa sia situata in prossimità o continuità con il tessuto consolidato, non dovranno esserci interventi che comportino saldature tra i due tessuti o commistioni, nel rispetto della qualità e tipicità delle realtà locali.

Aree di riqualificazione e riconversione

Il piano ha individuato due ambiti soggetti a situazioni critiche, o potenzialmente critiche, che necessitano di interventi funzionali a promuovere attività finalizzate al miglioramento della qualità urbana che necessitano di una riqualificazione morfologica e funzionale in relazione al nuovo ruolo che assumono nel contesto urbano, in particolare a seguito del nuovo assetto del sistema infrastrutturale previsto dal piano stesso, in attuazione di scelte di carattere

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

sovraordinato. Si tratta pertanto di intervento necessari per contenere situazioni critiche in risposta a necessità di carattere territoriale.

I due ambiti individuati si localizzano lungo la SP 1, in primo, denominato via Tempietto, in prossimità dell'abitato di Mel, ad est del centro, e il secondo localizzato all'interno del Comune di Lentiai in corrispondenza del nodo tra SP 1 e SP 1 bis, ambito denominato contesto urbano tra Cesana e Villapiana.

Gli obiettivi principali da perseguire all'interno degli ambiti sono quelli della creazione di spazi e nodi utili al miglioramento del contesto, individuando opere e funzioni che diano qualità e riconoscibilità agli spazi e al tessuto all'interno del quale si inseriscono. Di particolare interesse dovranno essere le funzioni e ricadute di carattere socio-economico. La definizione dei caratteri tipologici e costruttivi dovranno rispondere alle esigenze di miglioramento del contesto, in particolare per l'ambito di Mel, rimuovendo le situazioni di degrado o possibili criticità. Si evince dal Rapporto Ambientale che la realizzazione di questi interventi potrà produrre effetti positivi proprio per la componente sociale e la qualità identitaria e rappresentativa dei contesti.

Si evince peraltro che il PATI non definisce specifiche destinazioni d'uso e funzioni, ma definisce indirizzi che potranno essere meglio sviluppati in sede di definizione di accordi, rientrando all'interno della fascia identificata come "area di studio nell'ambito di accordi di programma"; il valutatore afferma che nella fase di definizione di maggior dettaglio dovranno essere verificati il soddisfacimento degli interessi pubblici e la valenza socio-economica delle proposte rispetto alle necessità collettive e nella prospettiva di uno sviluppo perequato; le soluzioni dovranno inoltre garantire l'adozione di soluzioni costruttive e tecnologiche a basso impatto.

Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Gran parte degli areali d'espansione sono, infatti, localizzati all'interno del tessuto urbano esistente; altri areali sono posti, invece, ai margini dei centri urbani, comportando un'amplificazione della zona urbana.

Gli interventi di trasformazione urbanistica finalizzati all'ampliamento e al completamento del sistema artigianale e produttivo recepiscono le disposizioni del P.T.C.P., classificando le aree presenti come "poli produttivi di salienza comunale", mentre per la località produttiva in Campo San Pietro (Mel), viene considerata come "polo produttivo di salienza provinciale".

Le aree di espansione di una certa importanza si localizzano a Campo San Pietro (Mel) dove è previsto il nuovo attraversamento del fiume Piave: dal punto di vista strategico, si vuole creare una nuova porta di accesso alla città direttamente collegata alla realizzazione della nuova tangenziale. Nel comune di Lentiai sono previsti 40.000 mq di superficie per le aree artigianali e produttive, tutte all'interno dell'ATO B.3 e afferenti all'ampliamento dell'area PIP. Nel comune di Mel sono previsti 47.800 mq a destinazione commerciale, 112.460 mq circa a destinazione produttivo artigianale di cui 41.780 mq possibili di immediata attuazione, mentre i rimanenti 70.680 mq sono vincolati alla realizzazione della nuova viabilità di progetto.

Viabilità principale di progetto

Il PATI prevede la realizzazione di una variante alla strada della sinistra Piave, in modo da allontanare l'asse viario dai principali centri abitati.

Oltre alla circonvallazione di Lentiai (Bardies – Lentiai), realizzata di recente, è prevista la sua continuazione fino al paese di Cesana; inoltre, in Comune di Mel, è prevista una variante dal paese di Gus fino a Bardies (Lentiai). Lungo questa tratta è stato individuato un possibile sbocco a Nord, verso il Comune di S. Giustina, andando a realizzare un nuovo ponte sul fiume Piave subito ad Ovest del paese di Nave. La realizzazione del nuovo ponte va a ridurre il passaggio di veicoli lungo il ponte di Busche, nodo cruciale della viabilità in sinistra Piave, rendendo più scorrevole il flusso veicolare. Altro punto critico della viabilità è via Tempietto a Mel dove si prevede di spostare il tracciato stradale più a Sud.

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Il principio di tale prospettiva di viabilità è in linea con le indicazioni del PTCP di Belluno. I tracciati riguardano principalmente la nuova rete viaria alternativa all'attuale tracciato della provinciale in modo tale da sgravare dal traffico veicolare i centri cittadini maggiori con un conseguente aumento della qualità dell'abitare, di creare collegamenti più efficienti con le aree industriali di Mel e Lentiai e di eliminare incroci a baionetta risultati molto pericolosi e poco funzionali.

Il valutatore evidenzia che in fase di progettazione dovranno essere effettuate le opportune valutazioni sugli eventuali impatti delle opere in particolare sul sito della rete Natura 2000 localizzato in corrispondenza del fiume Piave, valutando qualora necessario l'inserimento di elementi di mitigazione acustici (barriere fonoassorbenti verdi, rilevati, ecc.).

Per quanto riguarda la componente umana dovranno essere fatte delle analisi più dettagliate e con maggior dati oggettivi sullo stato attuale e di progetto. In particolare dovranno essere monitorati gli incidenti stradali nelle diverse tratte in modo tale da mettere in risalto le zone maggiormente pericolose. La nuova viabilità dovrà garantire una maggior sicurezza del cittadino, avendo come obiettivo la diminuzione degli incidenti sia tra auto che nei confronti dei pedoni.

Per il tratto di via Tempietto il RA prevede che debbano essere predisposte delle barriere per limitare la diffusione del rumore nei punti in cui la nuova viabilità è più prossima alle abitazioni.

Per il tratto di in zona Campo San Piero il RA prevede che in fase di progettazione debbano essere studiate opportune misure di mitigazione in modo tale da ridurre il più possibile il disturbo verso la componente ambientale (flora e fauna) e che debbano essere garantiti dei corridoi di passaggio per la fauna.

I programmi complessi**Il nuovo Kartodromo tra Gus e Campo S. Piero**

Il PATI individua nella Carta delle Trasformabilità una zona per la possibile realizzazione di un Kartodromo, area, già classificata dall'attuale P.R.G. come Z.T.O. D/SM (area per attività sportiva – motoristiche); quest'area si trova 1,2 Km a Sud – Ovest dell'abitato di Mel lungo la strada della sinistra Piave. Il valutatore evidenzia che considerando i possibili impatti dell'impianto sia in termini di inquinamento acustico, che di emissione d'inquinanti, in fase di progettazione, dovrà essere effettuata un'attenta analisi di tali parametri valutando l'eventuale inserimento di elementi di mitigazione.

Tale area è stata presa in considerazione in quanto non risulta essere troppo vicina a centri abitati, non recando in questo modo disturbo a livello di rumore ed inquinamento agli abitanti.

Per quanto riguarda la vicinanza con il fiume Terche, area classificata come corridoio ecologico, il valutatore precisa che tale elemento della rete ecologica risulta essere molto ampio dai 200 ai 300 m; i boschi ripariali che separano l'opera in progetto ed il fiume costituiscono un elemento di mitigazione naturale.

Il Rapporto Ambientale riporta l'analisi degli impatti potenziali prodotti dall'attività in progetto verso gli elementi sensibili, quali il corridoio ecologico sul fiume Terche (250 m) e l'abitato di Gus (500 m).

Dovranno inoltre essere approfonditi gli aspetti relativi all'inserimento paesaggistico del nuovo kartodromo come peraltro evidenziato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici con parere prot. n. 15537 del 23.09.2014.

"Impianti sportivi non agonistici – area motocross"

Si evince dal Rapporto Ambientale che la progettazione del tracciato dovrà essere accompagnata da completa ed esaustiva valutazione di incidenza ambientale che vada ad implementare la parte della stessa che accompagna il PATI, mostrando nel dettaglio ogni misura progettata per porre in essere opere di mitigazione ambientale sia in ordine all'impatto acustico, sia in ordine all'aspetto naturale del paesaggio, soprattutto nei confronti del fiume Piave; dovranno essere mantenuti i boschi limitrofi all'area che andranno da fungere da



**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

barriera in particolare per la diffusione dei rumori; dovrà essere posta particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza idraulica e idrogeologica oltre alle relazioni con i contesti paesaggistici e ambientali. Dovrà inoltre essere verificata la compatibilità del traffico indotto rispetto agli assi di adduzione principale.

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Il PATI suddivide il territorio in ambiti definiti sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).

Vengono individuati i seguenti ambiti:

- ATO A: ambito ambientale fluviale;
- ATO B: ambito insediativo di fondovalle;
- ATO C: ambito paesaggistico collinare;
- ATO D: ambito ambientale montano.

Ogni ATO è stato poi suddiviso in sub. ATO.

Relativamente al dimensionamento del Piano dal Rapporto Ambientale si evince quanto segue:

Comune di Lentiai

Volumetria residenziale residua da PRG	mc	30.107
Volumetria nuova con area riconvertita	mc	81.565
Totale	mc	111.672
Abitanti residui da PRG		201
Abitanti nuovi tenuto conto dell'area riconvertita		408
Superficie produttiva residua da PRG	mq	26.495
Nuova superficie produttiva	mq	55.039

Comune di Mel

Volumetria residenziale residua da PRG	mc	200.063
Volumetria nuova con area riconvertita	mc	120.726
Totale	mc	320.789
Abitanti residui da PRG		1354
Abitanti nuovi tenuto conto dell'area riconvertita		604
Superficie produttiva residua da PRG	mq	107.824
Nuova superficie produttiva	mq	160.259

COERENZA INTERNA

Il Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, contiene la verifica di coerenza tra gli obiettivi di Piano e strategie individuate dal PATI.

COERENZA ESTERNA

Il Rapporto Ambientale contiene una verifica sommaria delle azioni di Piano rispetto alla pianificazione sovraordinata (PTRC e PTCP); tuttavia dal parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 14 del 26.09.2013 si evince quanto segue:

- con nota prot. n. 284237 del 03.07.2013 l'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ha espresso parere favorevole sulla compatibilità idraulica del PAT;
- con nota prot. n. 22116 del 16.01.013 l'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ha espresso parere favorevole per quanto attiene il profilo geomorfologico;
- Il Settore Ambiente e Territorio ha condotto una ricognizione multidisciplinare in coordinamento con gli altri settori provinciali al fine di verificare:
- la coerenza delle previsioni di piano con gli strumenti territoriali di carattere superiore (PTCP ecc);

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- la coerenza delle previsioni di piano con leggi di settore specifiche (leggi agroforestali, leggi sugli usi civici, normativa per le zone agricole, normativa sui piani di protezione civile, ecc e con l'attività di indirizzo per dimensionamento, standard, Superficie Agricola Utilizzata trasformabile, urbanizzazione consolidata e diffusa, edificabilità in zona agricola, grafie ecc.;
- il rapporto tra la pianificazione comunale vigente e i nuovi strumenti urbanistici,
- la coerenza con i PAT/PATI dei comuni limitrofi, per quanto riguarda i temi di confine.
- con nota n. 33607 del 23.01.2013, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse ha trasmesso una serie di osservazioni e con successiva nota n. 310004 del 19.07.2013 la Direzione Regionale Geologia e Georisorse ha rilevato che il piano è stato adeguato ai contenuti del suddetto parere.
- con nota n. 549870 del 03.12.2011 la Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, collaborando con l'Unità Periferica Servizi Forestali Regionali di Belluno, ha trasmesso una serie di osservazioni riguardanti la normativa del Piano, il quadro Conoscitivo e gli elementi di vincolo paesaggistico; con nota n. 554708 del 06.12.2012, l'Unità Periferica Foreste e Parchi - Servizio Forestale Regionale di Belluno ha trasmesso il parere relativo al vincolo idrogeologico e forestale; sul punto la Provincia di Belluno rileva che il piano è stato adeguato ai contenuti dei suddetti pareri;

La Provincia di Belluno ha pertanto espresso parere favorevole con n. 28 prescrizioni agli elaborati del PATI; i Progettisti, con la relazione conclusiva denominata "Relazione recante le modalità di recepimento delle prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale n.14 del 26/09/2013" redatta in data 04.11.2013, dichiarano di aver aggiornato gli elaborati secondo le prescrizioni provinciali.

Rispetto al quadro vincolistico e delle tutele di carattere ambientale il PATI recepisce gli indirizzi e gli ambiti individuati dagli strumenti vigenti. In particolare i contenuti del PTCP hanno permesso di definire, su scala di livello comunale, gli ambiti da sottoporre a tutela per garantire la migliore funzionalità del sistema naturalistico ed ecorelazionale. Sono stati garantite, in particolare, le linee di connessione tra sistema fluviale e montano, sulla base degli indirizzi del piano provinciale.

Il PATI ha inoltre articolato con maggior dettaglio gli aspetti di salvaguardia e tutela del territorio integrando gli aspetti di valorizzazione paesaggistica come quelli ambientali, dettagliando gli ambiti di carattere paesaggistico e gli aspetti rurali indicati al PTCP.

Il valutatore evidenzia che gli indirizzi di sviluppo del sistema insediativo risultano coerenti con le prospettive individuate dal PTCP, che mira al rafforzamento del corridoio infrastrutturale e insediativo che corre lungo il fiume Piave; il PATI sviluppa la proposta di adeguamento infrastrutturale e di potenziamento delle realtà urbane e produttive.

ALTERNATIVE E OPZIONE ZERO

Nel Rapporto Ambientale vengono individuati gli "scenari" di piano, che hanno lo scopo di analizzare la possibile evoluzione del territorio, in particolare lo sviluppo antropico, senza l'adozione del piano (opzione zero) e considerando le scelte del piano.

In prima istanza è stata considerata l'opzione zero; successivamente gli scenari di densificazione e amplificazione del tessuto urbano e lo scenario assunto dal Piano.

Opzione zero

Le scelte dell'attuale strumentazione pianificatoria si prefiggono la valorizzazione di tutti i sistemi ambientali, da quelli montani che includono tutta la dorsale prealpina a quelli di fondovalle che comprendono tutta la zona del Piave. Particolare attenzione viene posta a quei territori ricadenti all'interno dei siti natura 2000, considerando la compatibilità tra queste aree di importanza ambientale e l'uso agricolo del territorio.

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Per quanto riguarda il tessuto urbanizzato particolare attenzione viene posta alla viabilità. Sono infatti in progetto delle varianti sulla S.P. della sinistra Piave che hanno lo scopo di allontanare il traffico dai due capoluoghi di comune ed in particolare dal paese di Lentiai. La nuova viabilità eviterà anche il paese di Campo S. Pietro passando a Nord di questo e creando così un tracciato più lineare e scorrevole grazie alla riduzione dei rallentamenti dovuti all'accesso dei veicoli all'interno della viabilità minore.

Inoltre quest'ultimo tratto di strada andrà ad attraversare delle zone industriali o destinate in futuro al comparto produttivo, limitando quindi l'attraversamento di zone prettamente agricole. Emergono delle criticità in particolare in Comune di Lentiai nella zona di Villapiana, dove sono presenti una serie di incroci pericolosi nelle vicinanze di zone abitate; in Comune di Mel è presente una criticità in via Tempietto, dove il flusso veicolare crea disagi alla popolazione sia in termini d'inquinamento che pericolosità per i pedoni.

Per quanto riguarda la viabilità minore è prevista la manutenzione delle strade esistenti ed in alcuni casi l'allargamento delle carreggiate. Infine l'attuale PRG individua alcuni areali d'espansione a fini sia residenziali che produttivi; si tratta nel complesso di aree con superfici limitate e già in parte inglobate nel tessuto urbano esistente.

Scenario di Piano

Lo scenario assunto dal piano riguardo all'ampliamento delle aree insediative si rifà in parte allo scenario Densificazione, valutando la necessità di ridurre il consumo di suolo, media tra la linea di minimo consumo e la possibilità di sviluppare una tipologia insediativa in continuità con l'esistente; gran parte degli areali d'espansione sono infatti localizzati all'interno del tessuto urbano esistente; altri areali sono posti invece ai margini dei centri urbani comportando un'amplificazione della zona urbana, che comunque risulta di debole entità considerando la limitata estensione di questi areali.

Si evince dal Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, che l'ipotesi di sviluppo è stata quella di limitare la trasformazione in relazione ai soli ambiti che ne abbiano reale necessità e potenzialità, andando a valorizzare gli spazi naturali o di interesse paesaggistico, creando un quadro che gestisca la compatibilità tra presenza antropica e valori ambientali.

Si evince altresì che la definizione di ulteriori scenari alternativi, diversi rispetto allo scenario zero e a quello di piano, appare non in linea con il processo di costruzione del piano stesso, mettendo in campo indirizzi di trasformazione che non rispondendo né alle volontà locali né alle necessità di tutela e salvaguardia del territorio.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Il Rapporto Ambientale contiene una descrizione sommaria dei potenziali effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle strategie individuate dal PATI.

Viene inoltre proposta una sintesi degli effetti delle azioni di Piano sulle dimensioni ambientali analizzate. Questa analisi evidenzia in quali ambiti le scelte di Piano comportino effetti positivi ed in quali ambiti comportino degli effetti negativi, in modo tale da prevedere delle misure di mitigazione o compensazione.

La valutazione è stata condotta attribuendo dei valori di impatto che restituiscono un livello di alterazione di carattere qualitativo, definendo quali siano gli effetti positivi, nulli o negativi, e se le ricadute siano di lieve entità o significative.

MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

Il Rapporto Ambientale individua alcune misure di mitigazione di carattere generale e riferite ai seguenti aspetti ambientali:

- Inquinamento acustico
- Qualità dell'aria

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- Qualità delle acque

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Il territorio di Mel e Lentiai è interessato dalla presenza dei siti Natura 2000: SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba, SIC IT3240003 Monte Cesen, ZPS IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle, ZPS IT3230032 Lago di Busche - Vincheto di Cellarda – Fontane (regione biogeografica alpina).

Con relazione istruttoria n. 65 del 13.03.2015 il Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni, esaminato lo studio per la valutazione d'incidenza redatto dal dott. Ivano Caviola e trasmesso dal Comune di Mel con nota n. 14142 del 01.12.2014 (prot. reg. 519239 del 03.12.2014) ad integrazione della documentazione trasmessa con nota n. 2483 del 26.02.2014 (prot. reg. 91243 del 03.03.2014), ha segnalato che l'elaborato risulta solo in parte conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, poiché derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle prescrizioni di seguito riportate:

In sede di attuazione del Piano

- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.L., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) per i progetti e gli interventi in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano:
 - o art. 37 Ambiti territoriali di importanza paesaggistica
 - o art. 39 Rete dei sentieri e dei percorsi
 - o art. 42 Rete ecologica e ambientale
 - o art. 43 Ambito del greto del Piave
 - o art. 45 Ambito del crinale prealpino
 - o art. 64 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e/o produttivo (per l'azione prevista in località San Boldo, Comune di Mel)
 - o art. 67 Attività produttive in zona impropria
 - o art. 69 Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza e per il potenziamento delle funzioni turistico ricettive, esistenti e di progetto
 - o art. 70 Ambito per il progetto del fiume Piave
 - o art. 71 Tutela ed edificabilità del territorio agricolo
 - o art. 72 Viabilità di progetto di rilevanza strategica
 - o art. 72 bis Aree di studio nell'ambito di Accordi di Programma
- di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e in generale con l'attuazione delle strategie del piano in argomento;
- di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale (art. 46 Aree nucleo, art. 47 Corridoi ecologici principali e secondari, art. 48 Nodi locali - biotopi), riferiti al mantenimento dello stato di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (capp. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie (art. 46) di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico di cui all'at. 72:
 - o la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - o l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - o la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di dare attuazione alle fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR 2299 del 09 dicembre 2014, IL SETTORE Pianificazione Ambientale ha ritenuto di raccomandare quanto segue:

- di ricomprendere negli studi per la valutazione di incidenza dei Piani degli Interventi la valutazione di piani attuativi, progetti e interventi previsti dal piano stesso (le fattispecie di esclusione pertinenti in tal caso sono quelle riferibili ai numeri 2 e 6 di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR 2299/2014) o, in alternativa,
- di predisporre specifiche linee guida, da sottoporre a valutazione di incidenza, che definiscano l'esecuzione e la realizzazione dei progetti e degli interventi nell'ambito del territorio comunale (fattispecie di esclusione riferibile alla numero 7 di cui al paragrafo 2.2).

PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale individua gli indicatori da monitorare, la periodicità e le autorità preposte ad effettuare la misurazione.

Si evidenzia la necessità di monitorare la tematica relativa al Radon.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSERVAZIONI AL PAT

Con nota prot. n. 14142 del 01.12.2014 il Comune di Mel ha trasmesso copia della nota con la quale il Responsabile del procedimento ha dichiarato che sono pervenute n. 15 osservazioni che hanno anche attinenza con questioni ambientali.

Si propone di prenderne atto con le controdeduzioni del valutatore.

Si riporta di seguito un prospetto contenente l'indicazione del soggetto proponente, la sintesi dei contenuti, la valutazione dell'ufficio tecnico comunale e provinciale, il parere del valutatore, nonché il parere della Sezione Coordinamento.

Comune di Mel

n.	Proponente	Prot.	Osservazione	Valutazione dell'ufficio tecnico comunale e provinciale	Parere del valutatore	Parere Sez. Coordin.
1	FERRAZZA MATTEO	4930	Sulla scorta di uno Studio idrogeologico a firma del Dr. Geol. Danilo Belli riguardante il dissesto verificatosi in loc. Val Maor nell'autunno del 2010, è richiesto che l'area interessata dal fenomeno sia indicata tra le aree a rischio nell'elaborato "fragilità" del P.A.T.I., sia segnalata nell'elaborato b4 "Studio Geologico" e, infine, che in tale area sia vietata qualsiasi possibilità di edificazione.	L'osservazione fa espressamente riferimento ad un lavoro del dott. Geol. Belli che è stato consegnato al dott. Comin solo dopo che il P.A.T.I. è stato ultimato. Ciononostante la tavola delle fragilità segnala l'area come area interessata da dissesti anche se il disegno delle polilinee si presenta leggermente diverso. Si propone di investire l'area in oggetto, già classificata come problematica, con la denominazione "area non idonea". L'osservazione si intende ACCOGLIBILE	Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore.
2	FERRAZZA MATTEO	5033	È proposta una modifica all'art. 60 delle Norme di Attuazione per consentire l'Edificazione Diffusa, non solo all'interno delle aree indicate nell'elaborato tav-4 "Carta della trasformabilità", ma indistintamente su tutto il territorio comunale, fatta salva la verifica dei parametri prescritti dal 2° comma.	La modifica dell'art. 60 arriva in un momento in cui buona parte dei contenuti dell'articolo si mostrano superati dalle trasformazioni della normativa che ha interessato l'ambito urbanistico, si fa riferimento al terzo piano casa in particolare. È quindi sostenibile nei contenuti proprio perché allineata alla nuova normativa. È importante precisare che la scelta di costringere l'edificazione diffusa in ambiti più ristretti è stata concordata con la Provincia in sede di co-pianificazione proprio come restrizione dell'Ente a proposta progettuale di più largo respiro. È vero che la presenza di parametri da rispettare potrebbe allargare l'ambito in cui proporre gli interventi garantendo comunque la possibilità di	Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale	Tenuto conto dell'obiettivo di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturali e dei potenziali effetti sul paesaggio non si concorda con la valutazione tecnica né con il parere del

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3	FERRAZZA MATTEO	5034	È proposto l'inserimento di un articolo nelle Norme di Attuazione che consenta, negli ambiti individuati dal P.A.T.I. all'art. 37 (Ambiti territoriali di importanza paesaggistica), l'individuazione di procedure che favoriscano l'insediamento di strutture turistiche non invasive atte allo sviluppo di un turismo sostenibile, consentendo progetti complessi a	controllare gli interventi e la qualità generale del territorio, ci sembra però più coerente con lo spirito progettuale e l'impostazione concordata con l'Ente superiore consentire di individuare con il livello di pianificazione successivo (quello dei P.I.) nuove e altre aree di edificazione diffusa che potranno accompagnarsi a quelle individuate come strategiche nel presente piano urbanistico generale, senza costituire per ciò stesso variante al P.A.T.I. Si propone quindi di modificare il comma 3 dell'articolo 60 nel seguente modo: 3. <i>In ogni caso il P.I. precisa i perimetri per limitati adeguamenti dovuti alla scala di maggiore dettaglio e individua eventuali altre aree di edificazione diffusa nel rispetto delle caratteristiche indicate nel presente articolo, che andranno a sommarsi a quelle fotografate con il P.A.T.I. senza che questo costituisca variante al P.A.T.I. stesso, purché tali modifiche e tali aggiunte non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziati negli elaborati della VAS.</i>	Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta	Il PUA dovranno comunque essere sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
			L'osservazione si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE La modifica dell'art. 37 con l'aggiunta del periodo suggerito permette di chiarire meglio quanto comunque non è impedito dal P.A.T.I. per come è strutturato, il tutto potrà accadere beninteso nel rispetto della normativa vigente di settore. Si propone quindi di modificare il comma 3 dell'articolo 37 nel seguente modo: 3. <i>In tali ambiti è concessa la nuova edificazione attraverso il P.U.A. ove vengono indicate le linee preferenziali di sviluppo insediativo. E' concesso altresì di proporre progetti complessi a vocazione turistica atti a promuovere un turismo sostenibile anche con strutture e forme innovative, pur mantenendo l'impronta agricola della destinazione di zona.</i>			

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		vocazione turistica che garantiscono il mantenimento delle prerogative agricole della zona.	L'osservazione si intende ACCOGLIBILE		
4	Gruppo consiliare InnovareMei	5393	Sono proposte modifiche all'elaborato b3 Norme di Attuazione del P.A.T.I.: 1. è data evidenza di un'incongruenza al comma 2 dell'art. 12 (credito edilizio), in premessa si stabilisce che "...possono dare titolo a credito edilizio solo le cubature che verranno demolite..." segue un elenco esemplificativo di situazioni nel quale sono contenute alcune voci che non prevedono demolizioni, l'osservazione propone una rivisitazione dell'articolo; 2. l'art. 13 stabilisce che il credito edilizio assegnato per esproprio ad un privato sia spendibile solo su "aree di proprietà pubblica previa concessione ecc...", ritenendo tale condizione non comprensibile e presumibilmente errata, è proposto un testo alternativo dell'articolo per cui: "il credito può essere utilizzato anche su aree/edifici di proprietà"	Punto 1 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta Punto 2 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale Punto 3 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta Punto 4	Si prende atto della valutazione tecnica dei punti 1, 2 e 6 Punto 3 5 Punto 4 Gli ambiti a edificazione diffusa e quindi la modifica proposta all'art. 60 delle Norme di Attuazione dovranno essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e dei potenziali effetti negativi sul paesaggio.

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	3. pubblica". con riferimento all'art. 48 si propone di inserire i prati magri di Cozzolin e di Foral tra le aree indicate quali "nodi locali-biotopi". 4. con riferimento all'art. 60 si chiede di modificare i parametri che identificano l'edificazione diffusa, considerando quanto segue: il calcolo della volumetria urbanistica non è omogeneo tra i due comuni Mel e Lentiai e questo porterebbe a considerare situazioni analoghe in modo diverso, i parametri indicati per identificazione delle aree di edificazione diffusa sono eccessivamente limitanti essendo paragonabili ai parametri di un'area urbanizzata, altri P.A.T.I. non indicano alcun parametro in questo senso. Il testo proposto per quest'articolo prevede una variazione dei parametri ed altre piccole revisioni. 5. con riferimento all'art. 69 "servizi e infrastrutture di interesse comune..." è proposto di inserire l'area attrezzata di Praderadego	m) capannoni inagibili già destinati all'attività di allevamento o agricolo produttiva e rustici inagibili; n) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria; o) edifici in fregio alle strade a distanza minore di quelle prescritte; p) edifici che versano in stato di degrado; q) edificato inserito in un'area giudicata "di degrado" da parte del Comune; r) costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1404/1968, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette. È altresì possibile parlare di credito edilizio nei casi di: e) mantenimento dei prati internamente alle aree indicate in planimetria di piano "Ambito territoriale di importanza paesaggistica" "Ambito di versante, dei torrenti prealpini, e dei prati sub-pianeggianti"; f) edilizia sostenibile e contenimento dei consumi energetici (art. 68) ; 3 Il Comune, ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, può compensare la cessione gratuita di aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio con la forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici anche di proprietà pubblica. Si tratta della compensazione urbanistica definita anche nell'articolo seguente. Directive per la formazione del P.I. 4. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione necessari per eliminare o ridurre le incongruità e i degradi dei comuni precedenti, individua gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi (aree di atterraggio del credito	Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale Punto 5 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale Punto 6 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta
--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			nell'elenco delle attrezzature e attività ricettive all'aperto, con funzioni turistico-ricettive in ambito montano. 6. con riferimento alla tematica relativa allo sviluppo turistico del territorio è rilevato che il P.A.T.I. disattende quasi completamente la trattazione di tale aspetto, è proposto un nuovo articolo (art. 70 bis) che vuole chiarire la funzione propositiva del P.A.T.I. rispetto a forme di turismo a basso impatto ambientale basate sul riuso del patrimonio edilizio esistente e sulla messa in rete delle attività ricettive, rispetto a forme di ospitalità diffusa, rispetto al potenziamento delle strutture ricettive esistenti, rispetto al potenziamento, ampliamento, insorgenza di attività produttive nel settore turistico.	edilizio), stabilisce criteri di stima che consentano di affermare un equilibrio nell'assegnazione del valore virtuale, ne disciplina il trasferimento e quantifica l'entità dei crediti; il tutto attraverso l'approfondimento di criteri che tengano conto di area di atterraggio del credito, destinazione d'uso del credito (se diversa da quella del demolito), l'entità e l'impatto del degrado da eliminare con la demolizione, la localizzazione dell'elemento di degrado. 5 Il P.I. disciplina l'uso delle aree di pertinenza ove sorvegliano le cubature demolite di cui ai commi precedenti garantendo la piena sintonia con gli indirizzi e le prescrizioni del P.A.T.I. 6. Gli ambiti nei quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, individuati dal P.I., possono ricadere: a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell'applicazione della perequazione urbanistica; b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate e con caratteristiche idonee; c) in ambiti edificabili privati ai quali il P.I. attribuisca indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi precedentemente esposti, o riservi quota parte degli indici di edificabilità all'utilizzo, facoltativo o obbligatorio, del credito edilizio; d) nelle stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie di cui al punto 2, compatibilmente con gli obiettivi di riordino e riqualificazione o addirittura per raggiungere tali obiettivi. 7. Il Comune annota i crediti edilizi in apposito registro,	
--	--	--	---	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			<i>allegato al P.I., indicando:</i> a) il titolare del credito edilizio b) il volume o la superficie coperta edificabili, costituenti il credito edilizio, riconosciute all'avente titolo in relazione al tipo di intervento realizzato tra quelli di cui al comma 2, nonché le destinazioni d'uso, in rapporto alle fattispecie d'intervento e alle destinazioni delle aree; c) i termini di validità del credito edilizio; d) eventuali particolari modalità di utilizzo o ambiti nei quali sia consentito l'utilizzo del credito edilizio. 8. In sede di P.I., la quantità volumetrica riferita al credito edilizio va comunque verificata nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.I. L'osservazione n.1 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 13 delle Norme Tecniche si ritiene che non ci sia nessun errore e che l'articolo come scritto, ancorché discutibile abbia assolutamente senso. Il P.A.T.I. decide di far atterrare le volumetrie dei crediti edilizi in aree comunali o comunque di proprietà pubblica e non privata affinché non si generi un mercato fuori controllo da parte del comune stesso. Vale a dire che se mi viene concessa la capacità di recuperare della volumetria che mi dovrebbe essere tolta perché il mio fabbricato si trova in area preordinata all'esproprio, la realizzazione di tale volumetria non potrà essere legata ad aree di privati in quanto che non è controllabile il rapporto tra privati e quindi si possono anche dare le condizioni di una sperequazione, questo non accade se le aree di atterraggio della volumetria da realizzarsi in seguito a processi di compensazione urbanistica sono di proprietà comunale. È evidente che nel momento in cui mi sono spostato dal mio	
--	--	--	--	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			terreno concedendone l'uso e la proprietà al Comune, l'area sulla quale lo stesso mi concede di far atterrare la volumetria della compensazione diventerà di mia proprietà. È altrettanto evidente (anche se si conviene sul fatto che va scritto con maggiore chiarezza) che io potrò far atterrare il mio credito o la mia compensazione urbanistica anche su area o fabbricato già di mia proprietà atto ad accogliere la volumetria nella garanzia del rispetto delle norme e degli equilibri di zona secondo le procedure ed i criteri che il P.I. andrà a definire. Si propone tutto ciò premesso di modificare l'articolo 13 nel seguente modo: <i>Art. 13 - Compensazione urbanistica</i> 1. L'articolo 37 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni consente compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, con riferimento anche ai successivi artt. 21, 22 e 32, di recuperare adeguata capacità edificatoria anche in forma di credito edilizio su altre aree e/o edifici di proprietà prevalentemente pubblica o di proprietà dell'espropriato, previa cessione al Comune dell'area oggetto di vincolo. 2. La compensazione urbanistica è consentita con le procedure previste dalla succitata L.R.: accordo di programma, piano attuativo o comparto urbanistico. Con l'accordo di programma la compensazione sarà determinata sulla base di un atto unilaterale d'obbligo del privato o di una Convenzione da allegare all'accordo. 3. Il P.I. potrà determinare le seguenti modalità compensative: - nelle aree di urbanizzazione consolidata o nelle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana, individuando premi volumetrici o di	
--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			superfici finalizzati alla cessione al comune degli immobili preordinati all'esproprio o per i quali il Comune ritiene opportuna l'acquisizione; - nelle zone di trasformazione individuando quelle quantità edificatorie da destinare alla compensazione e dei crediti edilizi per attuare gli obiettivi del PATI. L'osservazione n.2 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 48 delle Norme Tecniche, pur considerando che le zone che si chiede di aggiungere non si trovano inserite nell'elenco dei nodi locali – biotopi individuati dal P.T.C.P., cui si fa riferimento con l'elenco riportato nell'articolo, si ritiene accoglibile tuttavia una modifica all'articolo 48 con l'aggiunta evidenziata con colore rosso di seguito alla parte finale dell'elenco: c) Mel: - Brent de L'Art - Torbiera di Passo San Boldo - Col de Moi Sono altresì da segnalare in coda a questo ultimo elenco, ancorché non individuati da PTCP: - Prati magri di Cozzolin - Prati magri di Foral L'osservazione n.3 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 60 delle Norme Tecniche si precisa che i parametri riportati sono stati dettati dalla Provincia in sede di co-pianificazione. Se la Provincia in altri casi ha scelto di non riproporre la cosa non lo sappiamo. Tuttavia i ragionamenti condotti da coloro che hanno	
--	--	--	---	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			avanzato le osservazioni sono condivisibili in quanto che è vero che i parametri suggeriti dalla Provincia sono i parametri di una zona territoriale omogenea di tipo C1 e quindi mal si adattano alle condizioni di "periferia" che si voleva fotografare con questo articolo sulla edificazione diffusa in un contesto come quello del territorio dei comuni di Mel e Lentiai. Si porterà la discussione in sede di conferenza dei servizi, avanzando la proposta di applicare parametri diversi 3% al posto di 7,5% e 0,20 mc/mq al posto di 0,50 mc/mq portando quindi ad una revisione dell'art. 60 che potrebbe leggersi nel modo seguente: Art. 60 - Edificazione diffusa 1. Gli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I. nelle Tavv. n.4.1 e 4.2 comprendono gli insediamenti a morfologia lineare posti lungo gli assi viari e i nuclei isolati; si tratta di ambiti a prevalente destinazione residenziale che nei P.R.G. vigenti ricadono in zona agricola per i quali si ritiene di promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato esistente. La finalità è altresì quella di garantire il presidio del territorio. Direttive per la formazione del P.I. 2. Il PI sulla base di analisi più approfondite, senza che ciò costituisca variante alla Tav. n. 4 del P.A.T.I.: - individua gli ambiti di edificazione diffusa in base ai seguenti parametri: - il limite della superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7-5% 3% della superficie fondiaria della zona; - la densità territoriale non deve essere inferiore a 0-50 mc/mq 0.20 mc/mq. - disciplina le seguenti tipologie di nuclei: a. nuclei con carattere prevalentemente residenziale in ambito rurale; b. nuclei con carattere prevalentemente residenziale lungo i	
--	--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			marginari dei tessuti urbani consolidati; 3. In ogni caso il P.I. precisa i perimetri per limitati adeguamenti dovuti alla scala di maggiore dettaglio purché tali modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziati negli elaborati della VAS. 4. In tali ambiti di edificazione diffusa, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa e il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale, il P.I. definisce: a) il riordino, la valorizzazione e riqualificazione del costruito; b) l'integrazione delle opere di urbanizzazione e/o delle infrastrutture eventualmente necessarie, anche con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico; c) l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e la realizzazione di itinerari ciclopedonali; d) il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte; e) la previsione di interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, ricostruzione, ampliamento e nuova puntuale edificazione con tipologie edilizie appropriate al contesto, volti a fini prevalentemente residenziali. 5. Negli ambiti di edificazione diffusa potranno essere consentiti la nuova edificazione e, per gli edifici esistenti, ampliamenti dell'esistente. Il tutto nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI, degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo (SAU), favorendo il contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate alla Valutazione Ambientale Strategica; 6. Ove non sia possibile allacciare gli ambiti di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova	
--	--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			edificazione saranno ammissibili unicamente nel rispetto delle specifiche normative e regolamenti emanati dagli enti competenti sia per i dettagli che per le procedure di intervento. 7. Il PI garantisce inoltre in ogni caso i seguenti aspetti: - il rispetto di varianti, vincoli e fragilità identificate dal PATI; - il primario soddisfacimento di una domanda insediativa di ordine famigliare di prime case di abitazione, localizzate preferibilmente in aderenza all'aggregato esistente; la progettazione di tali interventi deve essere accompagnata da atto unilaterale d'obbligo che mostri l'intenzione di chi promuove detto intervento di occupare il progettato manufatto a titolo di abitazione principale per almeno sette anni; - il perseguimento delle finalità previste all'art.29 comma 1 NT del PTCP. Prescrizioni e vincoli 8. Negli ambiti a edificazione diffusa, sino all'approvazione del PI, si applicano le previsioni del PRG vigente. 9. Nelle aree di urbanizzazione diffusa sono ammesse prevalentemente destinazioni d'uso residenziali; destinazioni non residenziali sono ammesse a condizione che siano compatibili con la residenza. 10. Vanno esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa: - gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole, - le attività produttive in zona impropria, salvo nel caso in cui le stesse siano da considerare da dismettere/trasferire in base a specifica indicazione del PI. 11. E' facoltà del P.I. subordinare la realizzazione dei nuovi interventi nelle zone di edificazione diffusa all'attuazione dei principi	
--	--	--	--	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			di perequazione. 12. Per gli ambiti di edificazione diffusa che sono interessati da porzioni di aree non idonee all'edificazione si deve fare riferimento all'art.56 comma 3 delle presenti NT. L'osservazione n.4 si intende ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 69 delle Norme Tecniche si ritiene accoglibile l'articolo 69 come modificato, così che in cima all'Ambito montano come descritto nell'articolo si propone di inserire le voci evidenziate con colore rosso nella parte di articolo che si ripropone qui di seguito: <i>Ambito Montano</i> - Area attrezzata di Praderadego - Area attrezzata di Zelant - Area attrezzata di Boz Bivacchi e malghe comunali esistenti: - Bivacco Costacurta, - Bivacco Vallon, - Bivacco Salvedella Nova, - Bivacco Salvedella Vecchia, - Bivacco Casera Beta o Casa del Guardian, - Bivacco Pillon, - Malga Canidi - Il centro Polifunzionale comunale in località "Le Fosse" - Malga Garda - Ostello Comunale di Col d'Arten L'osservazione n.5 si intende ACCOGLIBILE		
--	--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

5	Geom. SOMACAL ATTILIO	5396	È proposto di valutare un percorso alternativo, spostato verso il bacino del Piave, per la viabilità di scorrimento provinciale prevista, considerata la previsione di	In ordine allo sviluppo turistico non si concorda con il giudizio negativo dato al lavoro approntato, in quanto che non si trova nulla che entri in contrasto con i contenuti del proposto articolo 70 bis sulla ricettività turistica. Si conviene tuttavia di proporre un articolo 70 bis accanto all'articolo 70 che, nonostante il contenuto di più largo respiro, può sembrare tutto concentrato sull'ambito per il progetto del fiume Piave. L'articolo 70 bis si propone con il seguente contenuto: Il P.A.T.I. promuove la fruizione turistica del territorio e, a tal fine, incentiva forme di turismo basate sul riuso del patrimonio edilizio esistente, ubicato anche in zona agricola o nei centri urbani minori (ad esempio bed & breakfast, affittacamere, agriturismo, albergo diffuso ecc...) nel rispetto delle leggi di settore vigenti. Direttive per la formazione del P.I. Il P.I. - potrà definire criteri incentivanti (edilizi, urbanistici, amministrativi ecc...) - potrà avviare le azioni previste dall'articolo 38 comma 1 del P.T.C.P. provvedendo ad una analisi dell'offerta ricettiva esistente per la definizione delle successive azioni per lo sviluppo e il potenziamento delle risorse turistiche presenti nel territorio. L'osservazione n.6 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	Punto 1 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione	Si prende atto della valutazione tecnica.
---	-----------------------------	------	---	--	--	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		viabilità riportata nel P.A.T.I. un elemento che penalizza il territorio in genere e in particolare quello agricolo dei comuni. È proposta una considerazione in merito all'utilità di prevedere nuove aree di espansione residenziali e produttive.	elaborato scelte ponderate che derivano da una attenta analisi e conoscenza del territorio e delle sue problematiche e sono convinte di aver licenziato un Piano attento sotto questo profilo L'osservazione si intende NON ACCOGLIBILE	e esposta Punto 2 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta Punto 3 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale	
6	FELTRIN Francesco BORANGA Tommaso TESTOR Fabian VEDANA Maddalena	5455	La proposta è suggestiva e per altro è stata anche oggetto di confronto nel corso della stesura del P.A.T.I. che, proprio per questo non presenta nessun ostacolo all'accoglimento di queste nuove forme di turismo, che comunque dovranno nel caso fare riferimento alla normativa di settore e, all'Ente preposto, laddove la normativa non fosse esaurientemente chiara e completa. L'osservazione NON DÀ LUOGO A PROCEDERE	Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta	Si prende atto della valutazione tecnica.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Comune di Lentiai

1	Bepiani Anna Paola	2055	È richiesto di modificare il tracciato ipotizzato per il completamento della tangenziale di Lentiai spostandolo quanto più possibile verso il bacino del Piave, perché non risulti prossimo alle proprietà del richiedente. È suggerito che tale soluzione possa comportare altri vantaggi nella gestione futura ed uso del territorio.	Il tracciato ipotizzato per il completamento della tangenziale è puramente indicativo, come precisato nell'art. 72 delle Norme Tecniche che recita: "Viabilità di progetto di rilevanza strategica" (...) 2. <u>La rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T.I. che interessano la rete viabilistica provinciale costituisce esclusivamente una indicazione sommaria rispetto alla ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia secondo le procedure di legge. La definizione del tracciato stradale a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo delle opere verrà riportata nella tavola 1a e 1b "Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale" del P.A.T.I. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza che questo comporti variante al P.A.T.I."</u> (...) L'osservazione si intende NON ACCOGLIBILE	Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta	Si prende atto della valutazione tecnica.
2	Giuseppe De Boni Mione Elisabetta	2342	È richiesto di modificare il tracciato ipotizzato per il completamento della tangenziale di Lentiai spostandolo quanto più possibile verso il bacino del Piave, perché non risulti prossimo alle proprietà del richiedente. È suggerito che tale soluzione possa comportare altri vantaggi nella gestione futura ed uso del territorio.	Il tracciato ipotizzato per il completamento della tangenziale è puramente indicativo, come precisato nell'art. 72 delle Norme Tecniche che recita: "Viabilità di progetto di rilevanza strategica" (...) 2. <u>La rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T.I. che interessano la rete viabilistica provinciale costituisce esclusivamente una indicazione sommaria rispetto alla ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia secondo le procedure di legge. La definizione del tracciato stradale a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo delle opere verrà riportata nella tavola 1a e 1b "Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale" del P.A.T.I. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza che questo comporti variante</u>	Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta	Si prende atto della valutazione tecnica.

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				al P.A.T.I."		
3	Colle Sergio Colle Mauro Maschio Marlena	2424	È richiesto di modificare il tracciato ipotizzato per il completamento della tangenziale di Lentini spostandolo più a nord, verso il bacino del Piave, perché non sottragga terreni all'azienda agricola proprietà del richiedente. È suggerito che tale soluzione possa comportare altri vantaggi nella gestione futura ed uso del territorio.	L'osservazione si intende NON ACCOGLIBILE Il tracciato ipotizzato per il completamento della tangenziale è puramente indicativo, come precisato nell'art. 72 delle Norme Tecniche che recita: "Viabilità di progetto di rilevanza strategica" (...) 2. <u>La rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T.I. che interessano la rete viabilistica provinciale costituisce esclusivamente una indicazione sommaria rispetto alla ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia secondo le procedure di legge. La definizione del tracciato stradale a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo delle opere verrà riportata nella tavola 1a e 1b "Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale" del P.A.T.I. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza che questo comporti variante al P.A.T.I."</u> Quando i proponenti l'osservazione suggeriscono di spostare più a nord il tracciato "visto che di un argine si parla e che di ostacoli a tale progetto non se ne vedono" propongono una soluzione che certo verrà valutata adeguatamente in sede progettuale, ma è importante sottolineare che il tracciato, ancorché indicativo, si attesta sul limite della zona che il P.T.C.P. destina a Parco del fiume Piave e che coincide in buona parte con una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 2673/2004, con un Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 2673/2004, con una zona gravata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, con un'area segnata come zona di pericolosità e di attenzione idraulica ed infine con una fascia indicata come zona umida. Quindi le problematiche che il progetto dovrà affrontare sono molte e molteplici come molti saranno gli interlocutori, si cercherà di perseguire sicuramente il migliore dei risultati per il cittadino,	Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta	Si prende atto della valutazione tecnica.

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

4	Cesa Luigi	3422	È richiesto di spostare il tracciato ipotizzato per il completamento della tangenziale di Lentini più a nord, verso il bacino del Piave allontanandolo dalle abitazioni. Considerato che alla strada è attribuita dallo stesso P.A.T.I. una funzione secondaria di argine, è suggerito che solo lo spostamento del tracciato ipotizzato verso nord consenta di bonificare un'ampia area pianeggiante oggi oggetto di esondazioni del fiume Piave.	ma non è esatto dire che ostacoli allo spostamento più a nord non se ne vedono, perché a ben osservare le cose sotto il profilo normativo ed urbanistico nel suo respiro più ampio, tale affermazione rimane discutibile. L'osservazione si intende NON ACCOGLIBILE Il tracciato ipotizzato per il completamento della tangenziale è puramente indicativo, come precisato nell'art. 72 delle Norme Tecniche che recita: "Viabilità di progetto di rilevanza strategica" (...) 2. <u>La rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T.I. che interessano la rete viabilistica provinciale costituisce esclusivamente una indicazione sommaria rispetto alla ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia secondo le procedure di legge. La definizione del tracciato stradale a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo delle opere verrà riportata nella tavola 1a e 1b "Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale" del P.A.T.I. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza che questo comporti variante al P.A.T.I."</u> Quando l'estensore dell'osservazione si domanda (e ci domanda) come sia stato possibile proporre una strada con funzione di argine in posizione così vicina ai fabbricati lasciando in balia del fiume una importante area pianeggiante che poteva essere bonificata, si avventura in affermazioni superficiali. La normativa è infatti piuttosto articolata e complessa là dove ci si addentra in un'area che è interessata dalla sovrapposizione di numerose zone ognuna con la sua specificità: una zona che il P.T.C.P. destina a Parco del fiume Piave, una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 2673/2004, un Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 2673/2004, una zona gravata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, un'area segnata	Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta	Si prende atto della valutazione tecnica.
---	------------	------	--	---	--	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				come zona di pericolosità e di attenzione idraulica ed infine con una fascia indicata come zona umida. Intervenire in questi ambiti non è cosa semplice. Quello che possiamo garantire è l'impegno a proporre un progetto che tuteli nel migliore dei modi possibili i cittadini, ma ovviamente nel rispetto delle aree specifiche e del parere degli Enti che saranno chiamati a dare la loro approvazione al progetto. L'osservazione si intende NON ACCOGLIBILE		
5	Garbini Silvano (Ditta Garbini Silvano) Monfé Maddalena (Ditta Movimes s.r.l.) Vergerio Emanuela (Ditta Vergerio Marsiglio s.n.c. Vergerio E. e C.)	3518	Per attività di escavazione e lavorazione inerti esistenti in zona impropria non individuate dal PATI, è richiesto di: 1. inserire le tre ditte nella cartografia del P.A.T.I. come "attività produttive fuori zona"; 2. prevedere un'adeguata normativa di riferimento, atta a permettere la prosecuzione delle relative attività; 3. garantire la possibilità di effettuare le lavorazioni di escavazione e lavaggio inerti provenienti da alveo, frantumazione e lavorazione degli inerti, fino alla cessazione delle attività.	1. Le tre ditte esistenti come attività produttive fuori zona non compaiono nella cartografia di P.R.G. e questa è la ragione per cui non sono stati inseriti nella cartografia del P.A.T.I. Il P.A.T.I. si occupa di urbanistica e non pretende con questo di esaurire tutte le questioni che si avvicendano intorno alla vita di un territorio, così che una impresa di escavazione e lavorazione di inerti che segue la normativa specifica non è vietata per il fatto stesso che l'urbanistica non ne dà evidenza; ciononostante si ritiene di apportare una modifica alla tavola della Trasformabilità riportando in legenda e sul sito corrispondente grafia. L'osservazione n.1 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 2. Per quanto sopra già detto, l'urbanistica non si occupa nel particolare di attività di escavazione e, per ciò stesso, se non suggerisce di impedire la prosecuzione per ragioni prevalentemente di carattere paesaggistico, ma anche politico, ne consente la prosecuzione; non è necessario per questo che ne dia particolare evidenza. Data poi la natura particolare dell'attività svolta si ritiene che, fatto salvo il rispetto delle normative specifiche, l'attività non possa che svolgersi prevalentemente nell'alveo di un fiume; in ogni caso si propone di segnalare graficamente le attività citate. L'osservazione n.2 si intende NON ACCOGLIBILE	Punto 1 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta Punto 2 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale Punto 3 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli	

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

6	Liberi Professionisti Ciet Giampaolo Rosson Oliviero	3526	Sono proposte modifiche all'elaborato b3 Norme di Attuazione del P.A.T.I.: 1. è data evidenza di un'incongruenza al comma 2 dell'art. 12 (credito edilizio), in premessa si stabilisce che "...possono dare titolo a credito edilizio solo le cubature che verranno demolite..." segue un elenco esemplificativo di situazioni nel quale sono contenute alcune voci che non prevedono demolizioni, l'osservazione propone una rivisitazione dell'articolo; 2. l'art. 13 stabilisce che il credito edilizio assegnato per esproprio ad un privato sia spendibile <u>solo</u> su "aree di proprietà pubblica previa concessione ecc...", ritenendo tale condizione non comprensibile e presumibilmente errata, è proposto un testo	3. La richiesta di garanzie per il mantenimento della possibilità di effettuare il particolare tipo di lavorazione fino alla cessazione delle attività non può essere rivolta all'urbanistica posto che la stessa non si occupa nello specifico di questo argomento, normato invece da altra legislazione e controllato da Enti competenti. L'osservazione NON È PERTINENTE	esiti Rapporto Ambientale	del Punto 1 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta Punto 2 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale Punto 3 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale.	Vedi osservazione n. 4 – Comune di Mei
---	---	------	---	--	--	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	alternativo dell'articolo per cui: "Il credito può essere utilizzato anche su aree/edifici di proprietà pubblica". 3. con riferimento all'art. 60 si chiede di modificare i parametri che identificano l'edificazione diffusa, considerando quanto segue: il calcolo della volumetria urbanistica non è omogeneo tra i due comuni Mei e Lentiai e questo porterebbe a considerare situazioni analoghe in modo diverso, i parametri indicati per l'edificazione delle aree di identificazione diffusa sono eccessivamente limitanti essendo paragonabili ai parametri di un'area urbanizzata, altri P.A.T.I. non indicano alcun parametro in questo senso. Il testo proposto per quest'articolo prevede una variazione dei parametri ed altre piccole revisioni. 4. con riferimento alla tematica relativa allo sviluppo turistico del territorio è rilevato che il P.A.T.I. disattende quasi completamente la	luoghi. Segue a titolo esemplificativo un elenco di situazioni in cui la demolizione può dare titolo a credito edilizio sempre che sia verificata la legittimità dei manufatti: s) capannoni inagibili già destinati all'attività di allevamento o agricolo produttiva e rustici inagibili; t) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria; u) edifici in fregio alle strade a distanza minore di quelle prescritte; v) edifici che versano in stato di degrado; w) edificio inserito in un'area giudicata "di degrado" da parte del Comune; x) costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1404/1968, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette. È altresì possibile parlare di credito edilizio nei casi di: g) mantenimento dei prati internamente alle aree indicate in planimetria di piano "Ambito territoriale di importanza paesaggistica" "Ambito di versante, dei torrenti prealpini, e dei prati sub-pianeggianti"; h) edilizia sostenibile e contenimento dei consumi energetici (art. 68) ; 3 Il Comune, ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, può compensare la cessione gratuita di aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio con adeguata capacità edificatoria con la forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici anche di proprietà pubblica. Si tratta della compensazione urbanistica definita anche nell'articolo seguente. Directive per la formazione del P.I. 4. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione	Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale Punto 4 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta
--	--	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			trattamento di tale aspetto, è proposto un nuovo articolo (art. 70 bis) che vuole chiarire la funzione propositiva del P.A.T.I., rispetto a forme di turismo a basso impatto ambientale basate sul riuso del patrimonio edilizio esistente e sulla messa in rete delle attività recettive, rispetto a forme di ospitalità diffusa, rispetto al potenziamento delle strutture ricettive esistenti, rispetto al potenziamento, ampliamento, insorgenza di attività produttive nel settore turistico.	necessari per eliminare o ridurre le incongruità e i degni dei commi precedenti, individua gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi (aree di atterraggio del credito edilizio), stabilisce criteri di stima che consentano di affermare un equilibrio nell'assegnazione del valore virtuale, ne disciplina il trasferimento e l'approfondimento di criteri che tengano conto di area di atterraggio del credito, destinazione d'uso del credito (se diversa da quella del demolito), l'entità e l'impatto del degrado da eliminare con la demolizione, la localizzazione dell'elemento di degrado. 5 Il P.I. disciplina l'uso delle aree di pertinenza ove sorgeranno le cubature demolite di cui ai commi precedenti garantendo la piena sintonia con gli indirizzi e le prescrizioni del P.A.T.I. 6. Gli ambiti nei quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, individuati dal P.I., possono ricadere: a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell'applicazione della perequazione urbanistica; b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate e con caratteristiche idonee; c) in ambiti edificabili privati ai quali il P.I. attribuisca indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi precedentemente esposti, o riservi quota parte degli indici di edificabilità all'utilizzo, facoltativo o obbligatorio, del credito edilizio; d) nelle stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie di cui al punto 2, compatibilmente con gli	
--	--	--	---	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			obiettivi di riordino e riqualificazione o addirittura per raggiungere tali obiettivi. 7. Il Comune annota i crediti edilizi in apposito registro, allegato al P.I., indicando: a) il titolare del credito edilizio b) il volume o la superficie coperta edificabili, costituenti il credito edilizio, riconosciute all'avente titolo in relazione al tipo di intervento realizzato tra quelli di cui al comma 2, nonché le destinazioni d'uso, in rapporto alle fattispecie d'intervento e alle destinazioni delle aree; c) i termini di validità del credito edilizio; d) eventuali particolari modalità di utilizzo o ambiti nei quali sia consentito l'utilizzo del credito edilizio. 8. In sede di P.I., la quantità volumetrica riferita al credito edilizio va comunque verificata nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A. T.I. L'osservazione n.1 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 13 delle Norme Tecniche si ritiene che non ci sia nessun errore e che l'articolo come scritto, ancorché discutibile abbia assolutamente senso. Il P.A.T.I. decide di far atterrare le volumetrie dei crediti edilizi in aree comunali o comunque di proprietà pubblica e non privata affinché non si generi un mercato fuori controllo da parte del comune stesso. Vale a dire che se mi viene concessa la capacità di recuperare della volumetria che mi dovrebbe essere tolta perché il mio fabbricato si trova in area preordinata all'esproprio, la realizzazione di tale volumetria non potrà essere legata ad aree di privati in quanto che non è controllabile il rapporto tra privati e quindi si possono anche dare le condizioni di una	
--	--	--	---	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			sperequazione, questo non accade se le aree di atterraggio della volumetria da realizzarsi in seguito a processi di compensazione urbanistica sono di proprietà comunale. È evidente che nel momento in cui mi sono spostato dal mio terreno concedendone l'uso e la proprietà al Comune, l'area sulla quale lo stesso mi concede di far atterrare la volumetria della compensazione diventerà di mia proprietà. È altrettanto evidente (anche se si conviene sul fatto che va scritto con maggiore chiarezza) che io potrò far atterrare il mio credito o la mia compensazione urbanistica anche su area o fabbricato già di mia proprietà atto ad accogliere la volumetria nella garanzia del rispetto delle norme e degli equilibri di zona secondo le procedure ed i criteri che il P.I. andrà a definire. Si propone tutto ciò premesso di modificare l'articolo 13 nel seguente modo: <i>Art. 13 - Compensazione urbanistica</i> <i>1. L'articolo 37 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni consente compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, con riferimento anche ai successivi artt. 21, 22 e 32, di recuperare adeguata capacità edificatoria anche in forma di credito edilizio su altre aree e/o edifici di proprietà prevalentemente pubblica o di proprietà dell'espropriato, previa cessione al Comune dell'area oggetto di vincolo.</i> <i>2. La compensazione urbanistica è consentita con le procedure previste dalla succitata L.R.: accordo di programma, piano attuativo o comparto urbanistico. Con l'accordo di programma la compensazione sarà determinata sulla base di un atto unilaterale d'obbligo del privato o di una Convenzione da allegare all'accordo.</i> <i>3. Il P.I. potrà determinare le seguenti modalità</i> <i>Direttive per la formazione del P.I.</i>	
--	--	--	---	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			<i>compensative:</i> - nelle aree di urbanizzazione consolidata o nelle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana, individuando premi volumetrici o di superfici finalizzati alla cessione al comune degli immobili preordinati all'esproprio o per i quali il Comune ritiene opportuna l'acquisizione; - nelle zone di trasformazione individuando quelle quantità edificatorie da destinare alla compensazione e dei crediti edilizi per attuare gli obiettivi del PATI. L'osservazione n.2 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 60 delle Norme Tecniche si precisa che i parametri riportati sono stati dettati dalla Provincia in sede di co-pianificazione. Se la Provincia in altri casi ha scelto di non riproporre la cosa non lo sappiamo. Tuttavia i ragionamenti condotti da coloro che hanno avanzato le osservazioni sono condivisibili in quanto che è vero che i parametri suggeriti dalla Provincia sono i parametri di una zona territoriale omogenea di tipo C1 e quindi mal si adattano alle condizioni di "periferia" che si voleva fotografare con questo articolo sulla edificazione diffusa in un contesto come quello del territorio dei comuni di Mei e Lentiai. Si porterà la discussione in sede di conferenza dei servizi, avanzando la proposta di applicare parametri diversi 3% al posto di 7,5% e 0,20 mc/mq al posto di 0,50 mc/mq portando quindi ad una revisione dell'art. 60 che potrebbe leggersi nel modo seguente: Art. 60 - Edificazione diffusa 1. Gli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I. nelle Tavv. n.4.1 e 4.2 comprendono gli insediamenti a morfologia lineare posti lungo gli assi viari e i nuclei isolati; si tratta di ambiti a prevalente destinazione residenziale che nei P.R.G.	
--	--	--	---	--



AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS

			vigenti ricadono in zona agricola per i quali si ritiene di promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato esistente. La finalità è altresì quella di garantire il presidio del territorio. Direttive per la formazione del P.I. 2. Il PI sulla base di analisi più approfondite, senza che ciò costituisca variante alla Tav. n. 4 del P.A.T.I.: - Individua gli ambiti di edificazione diffusa in base ai seguenti parametri: - il limite della superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% 3% della superficie fondiaria della zona; - la densità territoriale non deve essere inferiore a 0-50 mc/mq 0.20 mc/mq. - disciplina le seguenti tipologie di nuclei: a. nuclei con carattere prevalentemente residenziale in ambito rurale; b. nuclei con carattere prevalentemente residenziale lungo i margini dei tessuti urbani consolidati; 3. In ogni caso il P.I. precisa i perimetri per limitati adeguamenti dovuti alla scala di maggiore dettaglio purché tali modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziati negli elaborati della VAS. 4. In tali ambiti di edificazione diffusa, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa e il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale, il P.I. definisce: a) il riordino, la valorizzazione e riqualificazione del costruito; b) l'integrazione delle opere di urbanizzazione e/o delle infrastrutture eventualmente necessarie, anche con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico; c) l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di	
--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				sicurezza della viabilità e la realizzazione di itinerari ciclopedonali; d) il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte; e) la previsione di interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, ricostruzione, ampliamento e nuova puntuale edificazione con tipologie edilizie appropriate al contesto, volti a fini prevalentemente residenziali. 5. Negli ambiti di edificazione diffusa potranno essere consentiti la nuova edificazione e, per gli edifici esistenti, ampliamenti dell'esistente. Il tutto nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI, degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo (SAU), favorendo il contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate alla Valutazione Ambientale Strategica; 6. Ove non sia possibile allacciare gli ambiti di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova edificazione saranno ammissibili unicamente nel rispetto delle specifiche normative e regolamenti emanati dagli enti competenti sia per i dettagli che per le procedure di intervento. 7. Il PI garantisce inoltre in ogni caso i seguenti aspetti: - il rispetto di varianti, vincoli e fragilità identificate dal PATI; - il primario soddisfacimento di una domanda insediativa di ordine famigliare di prime case di abitazione, localizzate preferibilmente in aderenza all'aggregato esistente; la progettazione di tali interventi deve essere accompagnata da atto unilaterale d'obbligo che mostri l'intenzione di chi promuove detto intervento di occupare il progettato manufatto a titolo di abitazione principale per almeno sette anni; - il perseguimento delle finalità previste all'art.29 comma 1
--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				NT del P.T.C.P. Prescrizioni e vincoli 8. Negli ambiti a edificazione diffusa, sino all'approvazione del P.I., si applicano le previsioni del PRG vigente. 9. Nelle aree di urbanizzazione diffusa sono ammesse prevalentemente destinazioni d'uso residenziali; destinazioni non residenziali sono ammesse a condizione che siano compatibili con la residenza. 10. Vanno esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa: - gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole, - le attività produttive in zona impropria, salvo nel caso in cui le stesse siano da considerare da dismettere/trasferire in base a specifica indicazione del P.I. 11. È facoltà dei P.I. subordinare la realizzazione dei nuovi interventi nelle zone di edificazione diffusa all'attuazione dei principi di perequazione. 12. Per gli ambiti di edificazione diffusa che sono interessati da porzioni di aree non idonee all'edificazione si deve fare riferimento all'art.56 comma 3 delle presenti NT. L'osservazione n.3 si intende ACCOGLIBILE In ordine allo sviluppo turistico non si concorda con il giudizio negativo dato al lavoro approntato, in quanto che non si trova nulla che entri in contrasto con i contenuti del proposto articolo 70 bis sulla ricettività turistica. Si conviene tuttavia di proporre un articolo 70 bis accanto all'articolo 70 che, nonostante il contenuto di più largo respiro, può sembrare tutto concentrato sull'ambito per il progetto del fiume Piave. L' articolo 70 bis si propone con il seguente contenuto:	
--	--	--	--	--	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			Il P.A.T.I. promuove la fruizione turistica del territorio e, a tal fine, incentiva forme di turismo basate sul riuso del patrimonio edilizio esistente, ubicato anche in zona agricola o nei centri urbani minori (ad esempio bed & breakfast, affittacamere, agriturismo, albergo diffuso ecc...) nel rispetto delle leggi di settore vigenti. Direttive per la formazione del P.I. Il P.I. - potrà definire criteri incentivanti (edilizi, urbanistici, amministrativi ecc...) - potrà avviare le azioni previste dall'articolo 38 comma 1 del P.T.C.P. provvedendo ad una analisi dell'offerta ricettiva esistente per la definizione delle successive azioni per lo sviluppo e il potenziamento delle risorse turistiche presenti nel territorio. L'osservazione n.4 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE		
7	Gruppo consigliare di Mel InnovaMel Andrea Pedol Renato Marcello De Paris Pierpaolo De Paris Giampaolo Ciet	3527	Sono proposte modifiche all'elaborato b3 Norme di Attuazione del P.A.T.I.: 1. è data evidenza di un incongruenza al comma 2 dell'art. 12 (credito edilizio), in premessa si stabilisce che "...possono dare titolo a credito edilizio solo le cubature che verranno demolite..." segue un elenco esemplificativo di situazioni nel quale sono contenute alcune voci che non prevedono	Punto 1 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta Punto 2 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale.	Vedi osservazione n. 4 – Comune di Mel

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		demolizioni, l'osservazione propone una rivisitazione dell'articolo; 2. l'art. 13 stabilisce che il credito edilizio assegnato per esproprio ad un privato sia spendibile <u>solo</u> su "aree di proprietà pubblica previa concessione ecc.", ritenendo tale condizione non comprensibile e presumibilmente errata, è proposto un testo alternativo dell'articolo per cui: "il credito può essere utilizzato anche su aree/edifici di proprietà pubblica". 3. con riferimento all'art. 48 si propone di inserire i prati magri di Cozzolin e di Foral tra le aree indicate quali "nodi locali-biotopi". 4. con riferimento all'art. 60 si chiede di modificare i parametri che identificano l'edificazione diffusa, considerando quanto segue: il calcolo della volumetria urbanistica non è omogeneo tra i due comuni Mel e Lentiai e questo porterebbe a considerare situazioni analoghe in modo diverso, i parametri indicati per	comune che, appunto, va premiato con l'atterraggio di pari volumetria o maggiore volumetria in altro ambito adatto per le sue caratteristiche ad ospitare il nuovo volume. Si propone tutto ciò premesso di modificare l'articolo 12 nel seguente modo: Art. 12 - Credito Edilizio 1 Per credito edilizio si intende una quantità, espressa in metri cubi edificabili o in metri quadrati di superficie coperta realizzabili. 2 Possono dare titolo a credito edilizio solo le cubature che verranno demolite ai fini del conseguimento di una riqualificazione ambientale, a cura e spese del proprietario e con l'onere del ripristino dello stato dei luoghi. Segue a titolo esemplificativo un elenco di situazioni in cui la demolizione può dare titolo a credito edilizio sempre che sia verificata la legittimità dei manufatti: y) capannoni inagibili già destinati all'attività di allevamento o agricolo produttiva e rustici inagibili; z) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria; aa) edifici in fregio alle strade a distanza minore di quelle prescritte; bb) edifici che versano in stato di degrado; cc) edificato inserito in un'area giudicata "di degrado" da parte del Comune; dd) costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1404/1968, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette. È altresì possibile parlare di credito edilizio nei casi di: i) mantenimento dei prati internamente alle aree indicate in planimetria di piano "Ambito territoriale di importanza paesaggistica" "Ambito di versante, dei torrenti prealpini, e dei prati sub-planeggianti";	Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale Punto 3 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta Punto 4 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale Punto 5 Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli
--	--	---	---	---



**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

		identificazione delle aree di edificazione diffusa sono eccessivamente limitanti essendo paragonabili ai parametri di un'area urbanizzata, altri P.A.T.I. non indicano alcun parametro in questo senso. Il testo proposto per quest'articolo prevede una variazione dei parametri ed altre piccole revisioni. con riferimento all'art. 69 "servizi e infrastrutture di interesse comune..." è proposto di inserire l'area attrezzata di Praderadego nell'elenco delle attrezzature e attività ricettive all'aperto, con funzioni turistico-ricettive in ambito montano.	j) edilizia sostenibile e contenimento dei consumi energetici (art. 68); 3 Il Comune, ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, può compensare la cessione gratuita di aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio con adeguata capacità edificatoria con la forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici anche di proprietà pubblica. Si tratta della compensazione urbanistica definita anche nell'articolo seguente. Direttive per la formazione del P.I. 4. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione necessari per eliminare o ridurre le incongruità e i degradi dei comuni precedenti, individua gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi (aree di atterraggio del credito edilizio), stabilisce criteri di stima che consentano di affermare un equilibrio nell'assegnazione del valore virtuale, ne disciplina il trasferimento e quantifica l'entità dei crediti; il tutto attraverso l'approfondimento di criteri che tengano conto di area di atterraggio del credito, destinazione d'uso del credito (se diversa da quella del demolito), l'entità e l'impatto del degrado da eliminare con la demolizione, la localizzazione dell'elemento di degrado. 5 Il P.I. disciplina l'uso delle aree di pertinenza ove sorgessero le cubature demolite di cui ai commi precedenti garantendo la piena sintonia con gli indirizzi e le prescrizioni del P.A.T.I. 6. Gli ambiti nei quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, individuati dal P.I., possono ricadere:	esiti Rapporto Ambientale Punto 6 Il Valutatore conviene nel merito e nel contenuto della controdeduzione e esposta
--	--	--	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			riuso del patrimonio edilizio esistente e sulla messa in rete delle attività recettive, rispetto a forme di ospitalità diffusa, rispetto al potenziamento delle strutture ricettive esistenti, rispetto al potenziamento, ampliamento, insorgenza di attività produttive nel settore turistico.	a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell'applicazione della perequazione urbanistica; b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate e con caratteristiche idonee; c) in ambiti edificabili privati ai quali il P.I. attribuisca indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi precedentemente esposti, o riservi quota parte degli indici di edificabilità all'utilizzo, facoltativo o obbligatorio, del credito edilizio; d) nelle stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie di cui al punto 2, compatibilmente con gli obiettivi di riordino e riqualificazione o addirittura per raggiungere tali obiettivi. 7. Il Comune annota i crediti edilizi in apposito registro, allegato al P.I., indicando: a) il titolare del credito edilizio b) il volume o la superficie coperta edificabili, costituenti il credito edilizio, riconosciute all'avente titolo in relazione al tipo di intervento realizzato tra quelli di cui al comma 2, nonché le destinazioni d'uso, in rapporto alle fattispecie d'intervento e alle destinazioni delle aree; c) i termini di validità del credito edilizio; d) eventuali particolari modalità di utilizzo o ambiti nei quali sia consentito l'utilizzo del credito edilizio. 8. In sede di P.I., la quantità volumetrica riferita al credito edilizio va comunque verificata nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A. T.I. L'osservazione n.1 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	
--	--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			In ordine alla modifica proposta per l'articolo 13 delle Norme Tecniche si ritiene che non ci sia nessun errore e che l'articolo come scritto, ancorché discutibile abbia assolutamente senso. Il P.A.T.I. decide di far atterrare le volumetrie dei crediti edilizi in aree comunali o comunque di proprietà pubblica e non privata affinché non si generi un mercato fuori controllo da parte del comune stesso. Vale a dire che se mi viene concessa la capacità di recuperare della volumetria che mi dovrebbe essere tolta perché il mio fabbricato si trova in area preordinata all'esproprio, la realizzazione di tale volumetria non potrà essere legata ad aree di privati in quanto che non è controllabile il rapporto tra privati e quindi si possono anche dare le condizioni di una sperequazione, questo non accade se le aree di atterraggio della volumetria da realizzarsi in seguito a processi di compensazione urbanistica sono di proprietà comunale. È evidente che nel momento in cui mi sono spostato dal mio terreno concedendone l'uso e la proprietà al Comune, l'area sulla quale lo stesso mi concede di far atterrare la volumetria della compensazione diventerà di mia proprietà. È altrettanto evidente (anche se si conviene sul fatto che va scritto con maggiore chiarezza) che io potrò far atterrare il mio credito o la mia compensazione urbanistica anche su area o fabbricato già di mia proprietà atto ad accogliere la volumetria nella garanzia del rispetto delle norme e degli equilibri di zona secondo le procedure ed i criteri che il P.I. andrà a definire. Si propone tutto ciò premesso di modificare l'articolo 13 nel seguente modo: <i>Art. 13 - Compensazione urbanistica</i> <i>1. L'articolo 37 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni consente compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, con riferimento anche ai successivi artt. 21, 22 e 32, di recuperare adeguata capacità edificatoria anche in</i>	
--	--	--	--	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				forma di credito edilizio su altre aree e/o edifici di proprietà prevalentemente pubblica o di proprietà dell'espropriato, previa cessione al Comune dell'area oggetto di vincolo. 2. La compensazione urbanistica è consentita con le procedure previste dalla succitata L.R.: accordo di programma, piano attuativo o comparto urbanistico. Con l'accordo di programma la compensazione sarà determinata sulla base di un atto unilaterale d'obbligo del privato o di una Convenzione da allegare all'accordo. 3. Il P.I. potrà determinare le seguenti modalità compensative: - nelle aree di urbanizzazione consolidata o nelle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana, individuando premi volumetrici o di superfici finalizzati alla cessione al comune degli immobili preordinati all'esproprio o per i quali il Comune ritiene opportuna l'acquisizione; - nelle zone di trasformazione individuando quelle quantità edificatorie da destinare alla compensazione e dei crediti edilizi per attuare gli obiettivi del PATI. L'osservazione n.2 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 48 delle Norme Tecniche, pur considerando che le zone che si chiede di aggiungere non si trovano inserite nell'elenco dei nodi locali – biotopi individuati dal P.T.C.P. cui si fa riferimento con l'elenco riportato nell'articolo, si ritiene accoglibile tuttavia una modifica all'articolo 48 con l'aggiunta evidenziata con colore rosso di seguito alla parte finale dell'elenco: c) Mel: - Brent de L'Art - Torbiera di Passo San Boldo
--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				- Col de Moi Sono altresì da segnalare in coda a questo ultimo elenco, ancorché non individuati da PTCp: - Prati magri di Cozzolin - Prati magri di Foral L'osservazione n.3 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 60 delle Norme Tecniche si precisa che i parametri riportati sono stati dettati dalla Provincia in sede di co-pianificazione. Se la Provincia in altri casi ha scelto di non riproporre la cosa non lo sappiamo. Tuttavia i ragionamenti condotti da coloro che hanno avanzato le osservazioni sono condivisibili in quanto che è vero che i parametri suggeriti dalla Provincia sono i parametri di una zona territoriale omogenea di tipo C1 e quindi mal si adattano alle condizioni di "periferia" che si voleva fotografare con questo articolo sulla edificazione diffusa in un contesto come quello del territorio dei comuni di Mel e Lentiai. Si porterà la discussione in sede di conferenza dei servizi, avanzando la proposta di applicare parametri diversi 3% al posto di 7,5% e 0,20 mc/mq al posto di 0,50 mc/mq portando quindi ad una revisione dell'art. 60 che potrebbe leggersi nel modo seguente: Art. 60 - Edificazione diffusa 1. Gli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I. nelle Tavv. n.4.1 e 4.2 comprendono gli insediamenti a morfologia lineare posti lungo gli assi viari e i nuclei isolati; si tratta di ambiti a prevalente destinazione residenziale che nei P.R.G. vigenti ricadono in zona agricola per i quali si ritiene di promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato esistente.	
--	--	--	--	---	--



AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS

			La finalità è altresì quella di garantire il presidio del territorio. Direttive per la formazione del P.I. 2. Il PI sulla base di analisi più approfondite, senza che ciò costituisca variante alla Tav. n. 4 del P.A.T.I.: - individua gli ambiti di edificazione diffusa in base ai seguenti parametri: - il limite della superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7-5% 3% della superficie fondiaria della zona; - la densità territoriale non deve essere inferiore a 0-50 mc/mq 0.20 mc/mq. - disciplina le seguenti tipologie di nuclei: a. nuclei con carattere prevalentemente residenziale in ambito rurale; b. nuclei con carattere prevalentemente residenziale lungo i margini dei tessuti urbani consolidati; 3. In ogni caso il P.I. precisa i perimetri per limitati adeguamenti dovuti alla scala di maggiore dettaglio purché tali modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziati negli elaborati della VAS. 4. In tali ambiti di edificazione diffusa, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa e il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale, il P.I. definisce: a) il riordino, la valorizzazione e riqualificazione del costruito; b) l'integrazione delle opere di urbanizzazione e/o delle infrastrutture eventualmente necessarie, anche con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico; c) l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e la realizzazione di itinerari ciclopedonali; d) il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle	
--	--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				aree scoperte; e) la previsione di interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, ricostruzione, ampliamento e nuova puntuale edificazione con tipologie edilizie appropriate al contesto, volti a fini prevalentemente residenziali. 5. Negli ambiti di edificazione diffusa potranno essere consentiti la nuova edificazione e, per gli edifici esistenti, ampliamenti dell'esistente. Il tutto nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI, degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo (SAU), favorendo il contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate alla Valutazione Ambientale Strategica; 6. Ove non sia possibile allacciare gli ambiti di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova edificazione saranno ammissibili unicamente nel rispetto delle specifiche normative e regolamenti emanati dagli enti competenti sia per i dettagli che per le procedure di intervento. 7. Il PI garantisce inoltre in ogni caso i seguenti aspetti: - il rispetto di varianti, vincoli e fragilità identificate dal PATI; - il primario soddisfacimento di una domanda insediativa di ordine famigliare di prime case di abitazione, localizzate preferibilmente in aderenza all'aggregato esistente; la progettazione di tali interventi deve essere accompagnata da atto unilaterale d'obbligo che mostri l'intenzione di chi promuove detto intervento di occupare il progettato manufatto a titolo di abitazione principale per almeno sette anni; - il perseguimento delle finalità previste all'art.29 comma 1 NT del PTCP. Prescrizioni e vincoli 8. Negli ambiti a edificazione diffusa, sino all'approvazione
--	--	--	--	---



AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS

			del PI, si applicano le previsioni del PRG vigente. 9. Nelle aree di urbanizzazione diffusa sono ammesse prevalentemente destinazioni d'uso residenziali; destinazioni non residenziali sono ammesse a condizione che siano compatibili con la residenza. 10. Vanno esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa: - gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole. - le attività produttive in zona impropria, salvo nel caso in cui le stesse siano da considerare da dismettere/trasferire in base a specifica indicazione del P.I. 11. E' facoltà dei P.I. subordinare la realizzazione dei nuovi interventi nelle zone di edificazione diffusa all'attuazione dei principi di perequazione. 12. Per gli ambiti di edificazione diffusa che sono interessati da porzioni di aree non idonee all'edificazione si deve fare riferimento all'art.56 comma 3 delle presenti NT. L'osservazione n.4 si intende ACCOGLIBILE In ordine alla modifica proposta per l'articolo 69 delle Norme Tecniche si ritiene accoglibile l'articolo 69 come modificato, così che in cima all'Ambito montano come descritto nell'articolo si propone di inserire le voci evidenziate con colore rosso nella parte di articolo che si ripropone qui di seguito: <i>Ambito Montano</i> - Area attrezzata di Praderadego - Area attrezzata di Zelant	
--	--	--	---	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			- Area attrezzata di Boz Bivacchi e malghe comunali esistenti: - Bivacco Costacurta, - Bivacco Vallon, - Bivacco Salvedella Nova, - Bivacco Salvedella Vecchia, - Bivacco Casera Beta o Casa del Guardian, - Bivacco Pillon, - Malga Canidi - Il centro Polifunzionale comunale in località "Le Fosse" - Malga Garda - Ostello Comunale di Col d'Artem L'osservazione n.5 si intende ACCOGLIBILE In ordine allo sviluppo turistico non si concorda con il giudizio negativo dato al lavoro approntato, in quanto che non si trova nulla che entri in contrasto con i contenuti del proposto articolo 70 bis sulla ricettività turistica. Si conviene tuttavia di proporre un articolo 70 bis accanto all'articolo 70 che, nonostante il contenuto di più largo respiro, può sembrare tutto concentrato sull'ambito per il progetto del fiume Piave. L'articolo 70 bis si propone con il seguente contenuto: Il P.A.T.i. promuove la fruizione turistica del territorio e, a tal fine, incentiva forme di turismo basate sul riuso del patrimonio edilizio esistente, ubicato anche in zona agricola o nei centri urbani minori (ad esempio bed & breakfast, affittacamere, agriturismo, albergo diffuso ecc...) nel rispetto delle leggi di settore vigenti.	
--	--	--	--	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

8	Ditta Colle S.P.A. e VICTORIA SRL	3531	Considerate e chiarite le esigenze produttive e logistiche della Ditta, con riferimento ad un'istanza di Permesso di Costruire per l'ampliamento di un capannone industriale in Via Molin Novo presentata nel 2008 (procedimento mai concluso nonostante parere positivo della allora Commissione Edilizia per ragioni legate al sopraggiungere di un contesto economico di crisi), appurato che il P.A.T.I. "Studio di Compatibilità Idraulica" individua aree interessate come aree di pericolosità idraulica, sulla scorta di dettagliata e puntuale analisi di compatibilità idraulica dell'intervento proposto a firma dell'ing. Andreella, propone: - che siano modificate, per i terreni di proprietà, le	Direttive per la formazione del P.I. Il P.I. - potrà definire criteri incentivanti (edilizi, urbanistici, amministrativi ecc...) - potrà avviare le azioni previste dall'articolo 38 comma 1 del P.T.C.P., provvedendo ad una analisi dell'offerta ricettiva esistente per la definizione delle successive azioni per lo sviluppo e il potenziamento delle risorse turistiche presenti nel territorio. L'osservazione n.6 si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Premesso che: 1. il nuovo progetto stradale vuole assumere il compito rispondere a quelle che sono le esigenze di gestione del traffico attuale e quelle che sono i futuri ampliamenti dell'urbanistica del territorio. Lo studio di valutazione di compatibilità idraulica non ha il compito di definire ed indagare quelle che sono state le scelte urbanistiche e di modifica del territorio, per quanto detto, quanto piuttosto ad analizzare lo stato di fatto e di progetto dal punto di vista idrogeologico e di individuare quelle che possono essere le azioni di mitigazione che intervengono a protezione idraulica del territorio; 2. lo studio idraulico, facente parte gli elaborati del P.A.T.I., è stato il risultato di interazioni tra quanto è stato possibile reperire e reso disponibile, in fase di stesura dello stesso, da parte dell'Autorità di Bacino competente (in riferimento al P.A.I.), le osservazioni e indicazioni sollevate dalle P.A. Comunali, le prescrizioni e/o indicazioni del Genio Civile della Provincia di Belluno, e le valutazioni idrogeologiche determinate dai modelli idraulici impiegati. 3. a pag. 7 della "Relazione integrativa di compatibilità idraulica" si può leggere, in accordo a quanto precisato	Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto Ambientale	Si prende atto della valutazione tecnica.
---	-----------------------------------	------	---	---	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			previsioni che impongono come condizione per la procedura di revisione dell'attuale proposta di classificazione, la realizzazione del prolungamento della tangenziale di Lentini (con funzione di argine) e che rendono necessaria a tal fine la comunicazione all'Autorità di Bacino nei modi previsti dall'art. 6 delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto dei Bacini del Fiume Isonzo, tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione, poiché considerate eccessivamente ostative nei confronti della possibilità di ampliare l'attività produttiva.	dall'ing. Andreella, che il piano esistente del fabbricato si pone ad una quota di sicurezza idraulica di 242,1m s.l.m. rispetto ad una quota di piena centenaria di circa 240,3 m s.l.m.(nella nota della relazione dell'ing. Andreella si fa riferimento a 241 m, valore leggermente difforme, presumibilmente, per arrotondamenti di parametri e di dati che, comunque, non modificano il senso dell'indagine). Tuttavia si fa presente che il progetto di viabilità non ha il solo ruolo di protezione arginale della nuova espansione produttiva ma anche delle aree residenziali più interne, che, come è noto dalle P.A., sono soggette storicamente ad allagamenti dovuti all'innalzamento delle acque del Fiume Piave in concomitanza ad eventi critici; 4. la piena a cui si fa riferimento in entrambe le relazioni è centenaria e non vengono considerati eventi di maggior criticità con tempi di ritorno superiori, per i quali non è determinato che tale quota del fabbricato esistente possa considerarsi in sicurezza idraulica. Si ricorda che, in fase di stesura della relazione idraulica non erano disponibili elaborati cartografici del P.A.I. che individuassero i livelli di pericolosità idraulica ma delimitavano solo le "zone di attenzione idraulica" e, di norma, tali cartografie sono il risultato di studi idraulici che considerano portate di piena con tempi di ritorno superiori a 100 anni (di solito almeno 200 anni se non superiori). Per quanto detto, a maggior garanzia della sicurezza idraulica delle aree interessate, è stata prevista la nuova viabilità e un franco di 1 m rispetto alla quota del fabbricato esistente. Tuttavia si precisa in relazione che tale innalzamento della nuova strada può essere ridimensionato/innalzato sulla base di ulteriori indagini idrogeologiche e idrauliche (mediante modelli matematici bidimensionali e/o utilizzando dati e parametri più di dettaglio e più cautelativi con tempi di ritorno superiori al centenario...), che attestino la posizione di
--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			sicurezza idraulica che devono assumere le nuove espansioni urbanistiche e il nuovo progetto viario, previo parere dell'organo competente in materia di sicurezza idraulica del territorio, ovvero il Genio Civile della Provincia di Belluno. 5. l'edificio esistente si trova ad una quota di sicurezza idraulica per una piena centenaria, pertanto l'espansione dovrà mantenere la stessa quota, come riportato sia nella "Relazione integrativa di compatibilità idraulica" del P.A.T.I. sia nella relazione dell'ing. Andreella. Tuttavia non è certo che tale quota possa considerarsi sicura in concomitanza ad eventi caratterizzati da tempi di ritorno superiori. Si rimanda ad ulteriori studi idraulici che dimostrino quanto detto, a maggior sicurezza del fabbricato e delle abitazioni esistenti; 6. il nuovo rilevato stradale non solo nasce come risposta alle esigenze di gestione del territorio comunale e intracomunale, ma anche assume il ruolo di argine di protezione delle abitazioni e delle attività esistenti, che sono storicamente soggette ad inondazioni dovute all'innalzamento delle acque fluviali, come indicato dalle P.A. comunali, non solo dell'ampliamento del fabbricato; 7. è previsto un franco di 1 m della nuova viabilità rispetto alla quota di sicurezza idraulica suddetta a maggior garanzia di protezione del territorio dalle piene del Fiume Piave caratterizzate da eventi eccezionali più gravi di un evento centenario e da innalzamenti superiori a quelli previsti dai modelli idrogeologici impiegati, dovuti ai limiti computazionali dei modelli stessi. Tale ulteriore margine di sicurezza idraulica potrà essere confermato, ridimensionato o comunque modificato sulla base di indagini idrogeologiche adeguate e comunque supportato dal parere dell'autorità competente ovvero il Genio Civile della Provincia di Belluno; 8. le potenzialità di protezione arginale della nuova viabilità sono state concordate con gli organi competenti	
--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			(Amministrazioni comunali, Genio Civile...) sulla base di dati storici (in assenza di elaborati cartografici ufficiali dell'Autorità di Bacino che potessero individuare in modo inequivocabile i livelli di pericolosità idraulica, come previsto dalla normativa vigente) e dei risultati dei calcoli idraulici. Si conclude che: 1. Ulteriori modifiche del tracciato o del dimensionamento del nuovo progetto stradale dovranno essere supportati da studi idraulici ed indagini idrogeologiche di maggior dettaglio e cautelativi a garanzia della sicurezza del territorio e deve essere rilasciato parere positivo da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza idraulica e idrogeologica. 2. è comprensibile che il privato chieda di restare svincolato dalla realizzazione della strada in ragione del fatto che i tempi per la realizzazione della stessa possono essere molto lunghi e incapaci di allinearsi con le esigenze del privato stesso 3. è quindi accoglibile l'osservazione là dove suggerisce di eliminare la realizzazione della strada come condizione per ogni intervento del privato sulla proprietà 4. è necessario comunque che il privato proceda alla classificazione dell'area nello stesso modo in cui alla classificazione della stessa si deve procedere anche là dove si andasse a realizzare la strada stessa, 5. non è quindi concesso al privato di evitare questo passaggio presso l'Autorità di bacino a seguito della realizzazione di qualsivoglia opera di mitigazione che potrà essere posta in essere in alternativa alla strada in attesa della realizzazione della strada 6. ogni opera di mitigazione proposta in alternativa alla strada in attesa della realizzazione della strada non dovrà essere di ostacolo in nessun modo alla futura realizzazione della strada stessa. Ne deriva che la pagina 8 dello Studio di Compatibilità	
--	--	--	---	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

9	Ditta ORLANDI SpA	3566	È richiesto di pianificare la possibilità di operare una radicale trasformazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area e del fabbricato di proprietà in località Villapiana, ex sede della San Marco s.r.l. industria tessile che ha chiuso l'attività. L'esigenza della Ditta è	Idraulica per la parte aggiunta ad integrazione (elaborato B.6.1) potrà essere così riformulata: "Per quanto sopra specificato le zone di espansione n. 15 e n. 16 che attualmente vengono a trovarsi ad una quota tale da non consentire alcuna edificazione potranno essere edificate a valle della realizzazione della strada secondo i criteri dettati alle righe precedenti o di pari opera di mitigazione che dovrà ricevere parere favorevole da parte di tutti gli Enti competenti e che dovrà parimenti seguire i criteri dettati alle righe precedenti. Ad ulteriore garanzia si evidenzia che ogni espansione del sito produttivo verso l'interno della golena fluviale suggerisce, per la funzionalità dello stesso, il mantenimento della quota esistente di circa 242,1 m s.l.m., così da mantenere la stessa quota dei manufatti esistenti della stessa proprietà e questo ulteriore vincolo viene posto a garanzia (dietro imposizione che il Piano degli Interventi ne vigili il rispetto) così che l'area contenuta dal disegno della nuova viabilità ovvero parte di detta area a seconda della eventuale soluzione alternativa individuata ed approvata può proporsi come zona P2 e come tale potrà essere proposta all'Autorità di Bacino pur con il vincolo della precedente realizzazione della strada quale opera d'arginatura (figure 1 e 2) ovvero della realizzazione dell'opera di mitigazione individuata ed approvata. L'osservazione si intende PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	Nessuna considerazione in merito al Rapporto Ambientale. Non altera le valutazioni e gli esiti del Rapporto	Prima dell'accoglimento dell'osservazione dovrà essere verificata la coerenza con la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento
---	-------------------------	------	---	---	--	--

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		quella di trasformare l'area produttiva/industriale oggi destinata al progressivo degrado e abbandono, in area con destinazione commerciale, di intrattenimento/ludico/ricreativa ed artigianale.	Art. 61 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 1. Il P.A.T.I. individua le seguenti aree per le quali si ritiene opportuno promuovere attività finalizzate al miglioramento della qualità urbana che necessitano di una riqualificazione morfologica e funzionale in relazione al nuovo ruolo che assumono nel contesto urbano a seguito del nuovo assetto del sistema infrastrutturale: 1. Mel: via Tempietro 2. Lentiai: contesto urbano tra Cesana e Villapiana 3. Lentiai: area industriale artigianale di Cesana Direttive per la formazione del P.I. 2. Il P.I. all'interno delle aree destinate al miglioramento della qualità urbana indica per le parti di territorio da trasformare, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica da adottare anche con apposita scheda, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e gli accordi tra pubblico e privato, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio nel rispetto del dimensionamento generale del PATI e della SAU massima trasformabile. 3. Il P.I. disciplina gli interventi e definisce i parametri per l'edificazione con l'obiettivo di: - migliorare la qualità della struttura insediativa; - riqualificare e ricomporre i tessuti edilizi; - integrare le opere di urbanizzazione eventualmente carenti; - riqualificare e potenziare i servizi pubblici e di uso pubblico; - riqualificare e riordinare gli spazi aperti urbani. Prescrizioni e Vincoli 4. Ogni decisione relativa al contesto di Cesana e Villapiana	Ambientale	regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale. L'ambito dovrà essere comunque sottoposto a i a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06".
--	--	--	--	------------	---

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

			deve derivare dall'esito degli studi condotti sulla zona finalizzati a ricercare la soluzione migliore sotto il profilo viabilistico tenuto conto di ogni altro fattore in gioco come la storia dei luoghi, le esigenze della popolazione, la necessità di recuperare spazi urbani per il gioco e per la socializzazione ed ogni altro elemento che potrà emergere anche da lavori condotti secondo le regole della progettazione partecipata. 5. Per il contesto di Cesana (n. 3), a seguito delle trasformazioni e recupero dei contesti insediativi presenti, potranno essere insediate grandi strutture di vendita e altre strutture alle stesse assimilate in conformità a quanto previsto dalla lettera j) del primo comma dell'art. 13 della LR 11/2004. Si dovranno rispettare i seguenti requisiti urbanistici: a) ridefinire la viabilità di accesso al fine di ridurre l'intralcio ai flussi di traffico e di garantire le condizioni di sicurezza nel transito dei mezzi. Deve essere prevista la differenziazione dei flussi veicolari relativi alle attività commerciali e quelle produttive. Deve essere inoltre posta attenzione alle modalità di accesso ciclopedonale alle strutture, in ordine ai temi della sicurezza, gradevolezza e semplicità di orientamento; b) fabbricati e spazi scoperti vanno disegnati e organizzati in maniera da limitare gli impatti visivi rispetto all'intorno territoriale, legati alla dimensione e ai caratteri delle strutture, e l'inquinamento atmosferico e acustico, legato all'affluenza di numerosi utenti; c) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata dall'art. 16 della LR 15/2004 e successive modifiche ed integrazioni. L'osservazione si intende ACCOGLIBILE.	
--	--	--	--	--

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA****CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI**

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.

In sede istruttoria è stato richiesto di approfondire e aggiornare i dati analisi e di valutazione qualitativa e quantitativa delle diverse componenti ambientali.

In particolare è stato richiesto di integrare il Rapporto Ambientale con dati più aggiornati relativi alla qualità dell'aria e alla qualità delle acque superficiali.

È stata inoltre richiesta la descrizione di:

- inquadramento geologico e dello stato di avanzamento dei boschi;
- patrimonio paesaggistico, architettonico, archeologico e culturale;
- specie di fauna e flora presenti nel territorio e della rete ecologica,
- aspetti demografici, sociali ed economici del territorio.

Il Rapporto Ambientale è stato pertanto integrato con quanto richiesto.

Attese le criticità relative al gas radon e considerato che almeno il 2,5% delle abitazioni è atteso avere concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento di 200 Bq/m³, si ritiene che le Norme di Attuazione del Piano debbano essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali *definendo in sede di Piano degli interventi o Regolamento edilizio appositi indirizzi e prescrizioni*.

Dal Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, si evince che sulla base degli indirizzi derivanti dal quadro programmatico e pianificatorio vigente, nonché degli obiettivi emersi già durante la fase preliminare del piano, sono stati individuati gli obiettivi strategici di gestione e sviluppo del territorio, tra i quali:

- messa in sicurezza del territorio del sistema insediativo dai rischi di dissesto geologico e idrogeologico;
- miglioramento della qualità dell'aria;
- miglioramento della qualità dell'acqua;
- sviluppo della rete ecologica e tutela degli spazi di valore ecorelazionale con riferimento all'equilibrio tra spazi naturali e agricoli;
- riduzione della frammentazione del sistema;
- aumento della biodiversità;
- riqualificazione dei centri e nuclei abitativi in termini di qualità della vita;
- completamento e consolidamento dei centri abitati per ridurre la dispersione insediativa;
- contenimento del consumo di suolo;
- incrementare la densità abitativa;
- aumentare l'efficienza ed efficacia dei servizi pubblici.

Il Rapporto Ambientale contiene una verifica sommaria delle azioni di Piano rispetto alla pianificazione sovraordinata (PTRC e PTCP); tuttavia dal parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 14 del 26.09.2013 si evince quanto segue:

- con nota prot. n. 284237 del 03.07.2013 l'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ha espresso parere favorevole sulla compatibilità idraulica del PAT;
- con nota prot. n. 22116 del 16.01.2013 l'Unità Periferica Genio Civile di Belluno ha espresso parere favorevole per quanto attiene il profilo geomorfologico;
- Il Settore Ambiente e Territorio ha condotto una ricognizione multidisciplinare in coordinamento con gli altri settori provinciali al fine di verificare:
- la coerenza delle previsioni di piano con gli strumenti territoriali di carattere superiore (PTCP ecc);



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- la coerenza delle previsioni di piano con leggi di settore specifiche (leggi agroforestali, leggi sugli usi civici, normativa per le zone agricole, normativa sui piani di protezione civile, ecc e con l'attività di indirizzo per dimensionamento, standard, Superficie Agricola Utilizzata trasformabile, urbanizzazione consolidata e diffusa, edificabilità in zona agricola, grafie ecc.;
- il rapporto tra la pianificazione comunale vigente e i nuovi strumenti urbanistici,
- la coerenza con i PAT/PATI dei comuni limitrofi, per quanto riguarda i temi di confine.
- con nota n. 33607 del 23.01.2013, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse ha trasmesso una serie di osservazioni e con successiva nota n. 310004 del 19.07.2013 la Direzione Regionale Geologia e Georisorse ha rilevato che il piano è stato adeguato ai contenuti del suddetto parere.
- con nota n. 549870 del 03.12.2011 la Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, collaborando con l'Unità Periferica Servizi Forestali Regionali di Belluno, ha trasmesso una serie di osservazioni riguardanti la normativa del Piano, il quadro Conoscitivo e gli elementi di vincolo paesaggistico; con nota n. 554708 del 06.12.2012, l'Unità Periferica Foreste e Parchi - Servizio Forestale Regionale di Belluno ha trasmesso il parere relativo al vincolo idrogeologico e forestale; sul punto la Provincia di Belluno rileva che il piano è stato adeguato ai contenuti dei suddetti pareri;

La Provincia di Belluno ha pertanto espresso parere favorevole con n. 28 prescrizioni agli elaborati del PATI; i Progettisti, con la relazione conclusiva denominata "Relazione recante le modalità di recepimento delle prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale n.14 del 26/09/2013" redatta in data 04.11.2013, dichiarano di aver aggiornato gli elaborati secondo le prescrizioni provinciali.

Il territorio di Mel e Lentiai è interessato dalla presenza dei siti Natura 2000: SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba, SIC IT3240003 Monte Cesen, ZPS IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle, ZPS IT3230032 Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda – Fontane (regione biogeografica alpina).

Con relazione istruttoria n. 65 del 13.03.2015 il Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni, esaminato lo studio per la valutazione d'incidenza redatto dal dott. Ivano Caviola e trasmesso dal Comune di Mel con nota n. 14142 del 01.12.2014 (prot. reg. 519239 del 03.12.2014) ad integrazione della documentazione trasmessa con nota n. 2483 del 26.02.2014 (prot. reg. 91243 del 03.03.2014), ha segnalato che l'elaborato risulta solo in parte conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, poiché derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle prescrizioni di seguito riportate:

Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di dare attuazione alle fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299 del 09 dicembre 2014, IL SETTORE Pianificazione Ambientale ha ritenuto di raccomandare quanto segue:

- di ricomprendere negli studi per la valutazione di incidenza dei Piani degli Interventi la valutazione di piani attuativi, progetti e interventi previsti dal piano stesso (le fattispecie di esclusione pertinenti in tal caso sono quelle riferibili ai numeri 2 e 6 di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014) o, in alternativa,
- di predisporre specifiche linee guida, da sottoporre a valutazione di incidenza, che definiscano l'esecuzione e la realizzazione dei progetti e degli interventi nell'ambito del territorio comunale (fattispecie di esclusione riferibile al numero 7 di cui al paragrafo 2.2).

Relativamente al monitoraggio, si ritiene opportuno che nella fase attuativa sia verificata con il MiBACT, con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

per il monitoraggio del piano e che sia concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.

Per quanto riguarda gli ambiti a "edificazione diffusa" si evince dal Rapporto Ambientale che non è previsto un incremento significativo del carico insediativo.

Si ritiene che gli ambiti a edificazione diffusa debbano essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e i potenziali effetti negativi sul paesaggio, evitando la saldatura con tessuto edilizio consolidato e, considerate le criticità evidenziate sull'elaborato P3/1 "carta delle Fragilità" escludendo l'edificazione nelle aree definite "non idonee" o di dissesto franoso.

Le principali trasformazioni sono previste negli ATO B.1, B.2 e B.3 "ambito insediativo di fondovalle" dove il Piano prevede la realizzazione di rilevanti infrastrutture viarie e gran parte dello sviluppo residenziale e produttivo dei due comuni.

Sono inoltre individuati due "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana" e due estese "aree di studio nell'ambito di accordi di programma".

Le "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana" si riferiscono ad ambiti soggetti a situazioni critiche, o potenzialmente critiche, che necessitano di interventi funzionali a promuovere attività finalizzate al miglioramento della qualità urbana che necessitano di una riqualificazione morfologica e funzionale in relazione al nuovo ruolo che assumono nel contesto urbano, in particolare a seguito del nuovo assetto del sistema infrastrutturale previsto dal piano stesso, in attuazione di scelte di carattere sovraordinato. I due ambiti individuati si localizzano lungo la SP 1, in primo, denominato via Tempietto, in prossimità dell'abitato di Mel, ad est del centro, e il secondo localizzato all'interno del Comune di Lentiai in corrispondenza del nodo tra SP 1 e SP 1 bis, ambito denominato contesto urbano tra Cesana e Villapiana.

Si evince dal Rapporto Ambientale che il PATI non definisce specifiche destinazioni d'uso e funzioni, ma definisce indirizzi che potranno essere meglio sviluppati in sede di definizione di accordi; il valutatore afferma che nella fase di definizione di maggior dettaglio dovranno essere verificati il soddisfacimento degli interessi pubblici e la valenza socio-economica delle proposte rispetto alle necessità collettive e nella prospettiva di uno sviluppo perequato; le soluzioni dovranno inoltre garantire l'adozione di soluzioni costruttive e tecnologiche a basso impatto.

Si evidenzia inoltre che per le "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana" l'art. 61 delle Norme di Attuazione individua le seguenti direttive:

"Il P.I. all'interno delle aree destinate al miglioramento della qualità urbana indica per le parti di territorio da trasformare, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica da adottare anche con apposita scheda, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e gli accordi tra pubblico e privato, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio nel rispetto del dimensionamento generale del PATI e della SAU massima trasformabile".

Le Norme di Attuazione individuano inoltre le seguenti prescrizioni e vincoli:

"Ogni decisione relativa al contesto di Cesana e Villapiana deve derivare dall'esito degli studi condotti sulla zona finalizzati a ricercare la soluzione migliore sotto il profilo viabilistico tenuto conto di ogni altro fattore in gioco come la storia dei luoghi, le esigenze della popolazione, la necessità di recuperare spazi urbani per il gioco e per la socializzazione ed ogni altro elemento che potrà emergere anche da lavori condotti secondo le regole della progettazione partecipata".

Il PATI individua inoltre due aree, indicate in Tav. n. 4.1 con apposita simbologia, con criticità legate alla viabilità da assoggettare ad accordo di programma (art. 72bis).

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Ciò posto si evidenzia che non emerge una valutazione esaustiva degli interventi previsti negli ambiti sopra descritti e che la scelta delle modalità attuative di tali strategie e dei necessari approfondimenti anche valutativi sono rinviati alla fase del Piano degli Interventi o a specifici strumenti urbanistici attuativi si ritiene che gli ambiti in parola debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Considerato inoltre che tali ambiti rappresentano, per dimensioni e importanza, le principali strategie individuate dal PATI e che non emerge dal Rapporto Ambientale una esaustiva valutazione degli effetti previsti e soprattutto degli effetti sinergici e cumulativi che molto dipendono dalle scelte che saranno effettuate in dette "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana", si ritiene che i Piani degli Interventi e/o P.U.A. che definiscono i parametri edilizi debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Relativamente alla "viabilità principale di progetto" il valutatore evidenzia che in fase di progettazione dovranno essere effettuate le opportune valutazioni sugli eventuali impatti delle opere in particolare sul sito della rete Natura 2000 localizzato in corrispondenza del fiume Piave, valutando qualora necessario l'inserimento di elementi di mitigazione acustici (barriere fonoassorbenti verdi, rilevati, ecc.).

Per quanto riguarda la componente umana dovranno essere fatte delle analisi più dettagliate e con maggior dati oggettivi sullo stato attuale e di progetto. In particolare dovranno essere monitorati gli incidenti stradali nelle diverse tratte in modo tale da mettere in risalto le zone maggiormente pericolose. La nuova viabilità dovrà garantire una maggior sicurezza del cittadino, avendo come obiettivo la diminuzione degli incidenti sia tra auto che nei confronti dei pedoni.

Per il tratto di via Tempietto il RA prevede che debbano essere predisposte delle barriere per limitare la diffusione del rumore nei punti in cui la nuova viabilità è più prossima alle abitazioni.

Per il tratto di in zona Campo San Piero il RA prevede che in fase di progettazione debbano essere studiate opportune misure di mitigazione in modo tale da ridurre il più possibile il disturbo verso la componente ambientale (flora e fauna) e che debbano essere garantiti dei corridoi di passaggio per la fauna.

Per quanto riguarda il nuovo Kartodromo tra Gus e Campo S. Piero il Rapporto Ambientale riporta un'analisi sommaria degli impatti potenziali prodotti dall'attività in progetto verso gli elementi sensibili, quali il corridoio ecologico sul fiume Terche (250 m) e l'abitato di Gus (500 m) e individua alcune misure di mitigazione, quali:

- la diffusione di eventuali polveri e inquinanti verso il corridoio ecologico del fiume Terche sarà limitata dalla presenza del bosco ripariale tuttora presente. Quest'ultimo non dovrà essere interessato dai lavori in quanto offre una barriera naturale alla diffusione di tali fattori d'impatto. considerando le diffusioni verso la strada e il paese di Gus (Nord ed Est) si dovranno prevedere delle fasce alberate che garantiranno una barriera sia con funzione di mascheramento visivo dell'attività ed anche di limitazione della propagazione delle polveri;
- In base al progetto del circuito ed in particolare alle quote della pista si potranno prevedere degli argini in terra per limitare la diffusione del rumore.

Dovranno inoltre essere approfonditi gli aspetti relativi all'inserimento paesaggistico del nuovo kartodromo come peraltro evidenziato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici con parere prot. n. 15537 del 23.09.2014.

L'alternativa proposta in zona Campo S. Piero seppur in una zona industriale, è stata considerata meno sostenibile dal punto di vista ambientale in quanto più vicina a centri abitati (in particolare a quello di campo San Piero), alla Rete Natura 2000 (500 m) e al corridoio del fiume Terche; la presenza di elementi di mitigazione naturali (siepi e boschi dossi) risulta

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

meno presente. Quindi la realizzazione di opere di mitigazione nell'ipotesi alternativa sarebbe più rilevante e con maggior impiego di risorse.

Considerata la necessità di approfondire in sede progettuale gli effetti sull'ambiente, soprattutto in relazione alla dispersione di inquinanti atmosferici e polveri sottili e all'inquinamento acustico, si ritiene che l'ambito per il nuovo kartodromo debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06. Per quanto riguarda l'azione "Impianti sportivi non agonistici – area motocross" si evince dal Rapporto Ambientale che la progettazione del tracciato dovrà essere accompagnata da completa ed esaustiva valutazione di incidenza ambientale che vada ad implementare la parte della stessa che accompagna il PATI, mostrando nel dettaglio ogni misura progettata per porre in essere opere di mitigazione ambientale sia in ordine all'impatto acustico, sia in ordine all'aspetto naturale del paesaggio, soprattutto nei confronti del fiume Piave; dovranno essere mantenuti i boschi limitrofi all'area che andranno da fungere da barriera in particolare per la diffusione dei rumori; dovrà essere posta particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza idraulica e idrogeologica oltre alle relazioni con i contesti paesaggistici e ambientali. Dovrà inoltre essere verificata la compatibilità del traffico indotto rispetto agli assi di adduzione principale. Ciò posto si ritiene che l'ambito debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS**ESPRIME PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Mel e Lentiai (BL), a condizione che, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

- 1.1.1. alla fine dell'art. 61 "*Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana*" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: "*Le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana dovranno essere*



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06".

- 1.1.2. alla fine dell'art. 72 bis "Aree di studio nell'ambito di Accordi di Programma" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: "Le aree di studio nell'ambito di Accordi di Programma dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06".
- 1.2. Relativamente all'osservazione n. 9 (ditta Orlandi SpA) dovrà essere verificata la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale. In caso di accoglimento l'ambito dovrà essere comunque sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06".
- 1.3. Dovrà essere verificata l'assunzione nelle Norme Tecniche delle direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale contenute nel Rapporto Ambientale come integrato in sede istruttoria.
- 1.4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune di Lentiai con nota prot. n. 2613 del 14.04.2015 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
- 2. dopo l'approvazione del Piano:**
 - 2.1. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
 - 2.2. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 - 2.3. I Comuni devono provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con nota prot. n. 2613 del 14.04.2015, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
- 3. in sede di attuazione del Piano:**

Dovrà essere verificata con ARPAV, il MIBACT e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano, Si evidenzia la necessità di monitorare la tematica relativa al Radon.

 - 3.1. Gli ambiti a edificazione diffusa dovranno essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e dei potenziali effetti negativi sul paesaggio evitando la saldatura con tessuto edilizio consolidato e, considerate le criticità evidenziate sull'elaborato P3/1 "carta delle Fragilità" escludendo l'edificazione nelle aree definite "non idonee" o di dissesto franoso.
 - 3.2. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
 - 3.3. I Piani degli Interventi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
 - 3.4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT e dal PI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 3.5. L'ambito per il "nuovo kartodromo tra Gus e Campo S. Piero" e l'ambito per "Impianti sportivi non agonistici – area motocross" dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- 3.6. Relativamente alla "viabilità principale di progetto" in fase di progettazione dovranno essere effettuate le opportune valutazioni sugli eventuali impatti delle opere, in particolare sul sito della rete Natura 2000 localizzato in corrispondenza del fiume Piave, valutando qualora necessario l'inserimento di elementi di mitigazione acustici (barriere fonoassorbenti verdi, rilevati, ecc.).
- Per quanto riguarda la componente umana dovranno essere fatte delle analisi più dettagliate e con maggior dati oggettivi sullo stato attuale e di progetto. In particolare dovranno essere monitorati gli incidenti stradali nelle diverse tratte in modo tale da mettere in risalto le zone maggiormente pericolose. La nuova viabilità dovrà garantire una maggior sicurezza del cittadino, avendo come obiettivo la diminuzione degli incidenti sia tra auto che nei confronti dei pedoni.
- Dovranno inoltre essere recepite le misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria.
- In particolare per il tratto di via Tempietto dovranno essere predisposte delle barriere per limitare la diffusione del rumore nei punti in cui la nuova viabilità è più prossima alle abitazioni; per il tratto di in zona Campo San Piero dovranno essere studiate opportune misure di mitigazione in modo tale da ridurre il più possibile il disturbo verso la componente ambientale (flora e fauna) e dovranno essere garantiti dei corridoi di passaggio per la fauna.
- 3.7. dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) per i progetti e gli interventi in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano:
- art. 37 Ambiti territoriali di importanza paesaggistica
 - art. 39 Rete dei sentieri e dei percorsi
 - art. 42 Rete ecologica e ambientale
 - art. 43 Ambito del greto del Piave
 - art. 45 Ambito del crinale prealpino
 - art. 64 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e/o produttivo (per l'azione prevista in località San Boldo, Comune di Mel)
 - art. 67 Attività produttive in zona impropria
 - art. 69 Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza e per il potenziamento delle funzioni turistico ricettive, esistenti e di progetto
 - art. 70 Ambito per il progetto del fiume Piave
 - art. 71 Tutela ed edificabilità del territorio agricolo
 - art. 72 Viabilità di progetto di rilevanza strategica
 - art. 72 bis Aree di studio nell'ambito di Accordi di Programma
- 3.8. non dovranno essere interessati habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e in generale con l'attuazione delle strategie del piano in argomento;
- 3.9. i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale (art. 46 Aree nucleo, art. 47 Corridoi ecologici principali e secondari, art. 48 Nodi locali - biotopi), riferiti al mantenimento dello stato di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, dovranno essere sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (capp. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;

- 3.10. l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie (art. 46) di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE dovrà essere subordinata alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- 3.11. nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico di cui all'at. 72 dovrà essere prevista:
- o la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - o l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - o la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- 3.12. I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 3.13. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 81 delle Norme Tecniche, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di dare attuazione alle fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299 del 09 dicembre 2014 si raccomanda quanto segue:

- di ricomprendere negli studi per la valutazione di incidenza dei Piani degli Interventi la valutazione di piani attuativi, progetti e interventi previsti dal piano stesso (le fattispecie di esclusione pertinenti in tal caso sono quelle riferibili ai numeri 2 e 6 di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014) o, in alternativa,
- di predisporre specifiche linee guida, da sottoporre a valutazione di incidenza, che definiscano l'esecuzione e la realizzazione dei progetti e degli interventi nell'ambito del territorio comunale (fattispecie di esclusione riferibile alla numero 7 di cui al paragrafo 2.2).

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS –
VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis